

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1502/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1503/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli 3

Regolamento (CE) n. 1504/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1304/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 1505/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 6

★ **Regolamento (CE) n. 1506/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 7

Regolamento (CE) n. 1507/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 439 595 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese 23

Regolamento (CE) n. 1508/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1123/98 e che porta a 567 036 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 25

Regolamento (CE) n. 1509/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1232/1999 e che porta a 350 185 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 27

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1510/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1 600 325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	29
★ Regolamento (CE) n. 1511/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	31
★ Regolamento (CE) n. 1512/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il terzo trimestre del 1999 (secondo periodo) ⁽¹⁾	34
★ Regolamento (CE) n. 1513/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro	35
★ Regolamento (CE) n. 1514/1999 della Commissione, del 9 luglio 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine	38
★ Direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte ⁽¹⁾	39
★ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	43

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio e Commissione

1999/445/CE, CECA:

★ Decisione del Consiglio e della Commissione, del 29 aprile 1999, relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza	49
Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza	50
Informazione relativa all'applicazione tra la Comunità europea e il Canada dell'accordo sulle norme internazionali relative ai metodi di cattura non crudeli tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa	61
Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra	62

Commissione

1999/446/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1999, che modifica la decisione 98/131/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Svezia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001** [notificata con il numero C(1999) 1531] 63

1999/447/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1999, che modifica la decisione 98/122/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Germania relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001** [notificata con il numero C(1999) 1533] 66

1999/448/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1999, che modifica la decisione 98/130/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Finlandia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001** [notificata con il numero C(1999) 1534] 68

1999/449/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 luglio 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁾** [notificata con il numero C(1999) 2110] 70

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 290 del 29.10.1998)** 83

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

- (2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	61,9
	628	130,8
	999	96,4
0709 90 70	052	53,6
	999	53,6
0805 30 10	382	54,2
	388	67,4
	524	44,8
	528	61,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	57,1
	388	84,0
	400	79,1
	508	78,4
	512	72,3
	524	58,7
	528	74,2
	804	101,0
	999	78,2
	388	89,7
0808 20 50	512	48,2
	528	68,3
	999	68,7
0809 10 00	052	132,01
	064	74,6
	999	103,4
0809 20 95	052	194,4
	064	96,9
	066	120,3
	068	90,6
	400	176,7
	616	186,2
0809 40 05	999	144,2
	624	258,0
	999	258,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, per le arance, i limoni, le mele con destinazione la zona geografica F02 e le uva da tavola, tenendo conto della situazione economica nei vari paesi appartenenti ai gruppi di destinazione indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1304/1999 e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi; che i tassi definitivi non possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del 50 %;
- (3) considerando che, per le mele con destinazione la zona geografica F01, non è opportuno, tenendo conto della

situazione in tale zona, fissare un tasso di restituzione superiore al tasso indicativo;

- (4) considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999 la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96, è fissata al 12 luglio 1999.
2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 62.

ALLEGATO

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione ⁽¹⁾	Tasso definitivo della restituzione (EUR/t nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	A01	20	100 %
Arance	F01, F02, F05	75	100 %
Limoni	A01	40	100 %
Uve da tavola	A01	20	83 %
Mele	F01	40	—
	F02	60	100 %
Pesche e pesche noci	A21	27	100 %

⁽¹⁾ I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A01: tutte le destinazioni;

A21: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F01: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;

F02: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;

F01: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Giappone.

REGOLAMENTO (CE) N. 1504/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****recante modifica del regolamento (CE) n. 1304/1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/1999 ⁽⁶⁾, ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

(3) considerando che il mercato delle pesche e pesche noci è attualmente caratterizzato da un'offerta eccessiva; che per decongestionare il mercato, è opportuno aumentare le restituzioni per i prodotti summenzionati;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CE) n. 1304/1999, nella riga relativa alle pesche e pesche noci, la quantità prevista di 6 572 t per il sistema B è sostituita dalla quantità prevista di 26 572 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 62.

REGOLAMENTO (CE) N. 1505/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);
- (2) considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

- (3) considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 luglio 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 1999 possono essere presentate domande di titoli per 1 532,167 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che i negoziati dell'Uruguay Round hanno concesso l'esenzione dai dazi doganali per determinare sostanze farmaceutiche; che la seconda revisione di tali accordi per quanto riguarda detti prodotti si è svolta in seno all'Organizzazione mondiale del commercio;
- (2) considerando, pertanto, che il regolamento (CEE) n. 1110/1999 del Consiglio ⁽³⁾ prevede l'esenzione dai dazi per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti;
- (3) considerando che risulta opportuno integrare tali modifiche nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, prima parte, titolo II, disposizioni speciali «C. Prodotti farmaceutici» del regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione ⁽⁴⁾ è soppresso ed è sostituito conformemente all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I, terza parte, sezione II, del regolamento (CE) n. 2261/98 viene modificato nel modo seguente:

- 1) i prodotti che figurano nell'allegato B del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 3 (DCI);
- 2) i prodotti che figurano nell'allegato C del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 4 (prefissi e suffissi);
- 3) i prodotti che figurano nell'allegato D del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 6 (prodotti farmaceutici intermedi).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

ALLEGATO A

«C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:
 - i) prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;
 - ii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
 - iii) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;
 - iv) prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstract Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.
 2. Casi particolari:
 - i) Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze descritte negli elenchi raccomandate e proposte, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, beneficeranno dell'esenzione daziaria soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI.
 - ii) Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondendo a un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente da dazio.
 - iii) i doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano esser classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente DCI, beneficiano dell'esenzione;
esempio: estere metilico di alanina, cloridrato
 - iv) quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;
esempio: oxprenolato potassico (DCI): esente
oxprenolato sodico: non esente».
-

ALLEGATO B

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI) DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESENTI DA DAZIO, CHE FIGURANO ALL'ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2261/98

Codice NC	CAS RN	Denominazione	Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 40 30	74855-17-7	acido iocanlidico (123 I)	2930 90 16	13189-98-5	fudosteina
	155798-07-5	ioflupano (123 I)	2930 90 70	159138-80-4	cariporide
	136794-86-0	iometopano (123 I)		129453-61-8	fulvestrant
	94153-50-1	mespiperone (11 C)		137109-78-5	orazipone
	154427-83-5	samario (153 Sm) lexicidronam	2932 19 00	142996-66-5	furomina
	178959-14-3	tecnezio (99 m Tc) apcitide	2932 29 80	107724-20-9	eplerenone
	165942-79-0	tecnezio (99 m Tc) nofetu-momab merpentano	2932 99 70	61136-12-7	almurtide
	157476-76-1	tecnezio (99 m Tc) pintumomab		135038-57-2	fasidotril
2906 19 00	131918-61-1	paricalcitolo	2932 99 80	169758-66-1	robalzotano
	134404-52-7	seocalcitolo	2932 19 90	142155-43-9	cizolirtina
2914 40 90	38398-32-2	ganaxolone	2933 21 00	177563-40-5	carafibano
2918 30 00	69956-77-0	pelubiprofene	2933 29 90	40077-57-4	aviptadil
2922 19 90	82186-77-4	lumefantrina		170851-70-4	ipamorelina
	129612-87-9	miprossifene		173997-05-2	nepicastat
	173324-94-2	temiverina	2933 39 95	183552-38-7	abarelix
2922 49 70	148553-50-8	pregabalina		154229-19-3	abiraterone
2922 50 00	141993-70-6	eldacimibe		154541-72-7	alinastina
	34391-04-3	levosalbutamolo		125602-71-3	bepotastina
	134865-33-1	meluadrina		155418-06-7	besilato di nолpitanlio
2924 10 00	146919-78-0	oprantonio ioduro		159997-94-1	biricodar
	138531-07-4	sinapultide		171655-91-7	brasofensina
2924 21 90	159910-86-8	droxinavir		145599-86-6	cerivastatina
2924 29 90	138112-76-2	agomelatina		166432-28-6	clevidipina
	891-60-1	declopramide		120958-90-9	dalcotidina
	175385-62-3	lasinavir		120014-06-4	donepezile
	105816-04-4	nateglinide		83799-24-0	fexofenadina
	78281-72-8	nepafenac		145216-43-9	forasartano
	172820-23-4	pexiganano		170566-84-4	lanepitant
	150812-12-7	retigabina		159776-68-8	linetastina
	123441-03-2	rivastigmina		145414-12-6	lirexapride
	162706-37-8	elinafide		171049-14-2	lotrafibano
	129688-50-2	minalrestat		141725-10-2	milacainide
	146978-48-5	moxilubant		139886-32-1	milamelina
	17035-90-4	targinina		160492-56-8	osanetant
2925 19 80	160677-67-8	tresperimus		157716-52-4	perifosina
	149820-74-6	xemilofibano		103922-33-4	pibutidina
	123548-56-1	acreoast		156137-99-4	rapacuronio bromuro
2925 20 00	141184-34-1	filaminast		149926-91-0	revatropato
	95268-62-5	upenazima		162401-32-3	roflumilast
				158876-82-5	rupatadina
				159912-53-5	sabcomelina
2926 90 99				142001-63-6	saredutant
2928 00 90				172927-65-0	sibrafibano
				140944-31-6	silperisone
				149979-74-8	terbogrel
				154413-61-3	ticolubant
				135354-02-8	xaliprodene

Codice NC	CAS RN	Denominazione	Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 40 10	151096-09-2	moxifloxacina		153438-49-4	dapitant
	154612-39-2	palinavir		140661-97-8	deltibant
	127254-12-0	sitafloracina		162301-05-5	ecenofloxacina
2933 40 90	139314-01-5	chilostigmina		143322-58-1	eletriptano
	143664-11-3	elacridar		158747-02-5	frovatriptano
	159989-64-7	nelfinavir		153436-22-7	gavestinel
2933 59 70	136470-78-5	abacavir		157476-77-2	lagatide
	135637-46-6	atizoram		153504-81-5	licostinel
	156862-51-0	belaperidone		159776-70-2	melagatranolo
	132810-10-7	blonanserina		145375-43-5	mitiglinide
	59989-18-3	eniluracil		122332-18-7	mivobulina
	164150-99-6	fandofloxacina		156601-79-5	nepaprazolo
	167933-07-5	flibanserina		114856-44-9	oberadilolo
	160738-57-8	gatifloxacina		158364-59-1	pumaprazolo
	150378-17-9	indinavir		144034-80-0	rizatriptano
	141549-75-9	indisetrone	2934 10 00	169312-27-0	talviralina
	130018-77-8	levocetirizina		94948-59-1	tasonermina
	130636-43-0	nifekalant		153242-02-5	aseripide
	147149-76-6	nolatrexed	2934 30 90	136468-36-5	foropafant
	152939-42-9	opanaxil		136381-85-6	lintitript
	133432-71-0	peldesina		155213-67-5	ritonavir
	137281-23-3	pemetrexed	2934 90 96	122320-73-4	rosiglitazone
	130800-90-7	sipatrigina		135003-30-4	apadolina
	148408-65-5	sunepitrone		135459-90-4	acido ranelico
	103300-74-9	taltirelina		122384-88-7	amlintide
	175865-60-8	valganciclovir		108912-17-0	atliprofene
	116308-55-5	vatanidipina		154355-76-7	atreleutone
2933 79 00	129722-12-9	aripiprazolo		135928-30-2	belossepina
	164656-23-9	dutasteride		153507-46-1	bibapcitide
	156001-18-2	embusartano		107233-08-9	cevimelina
	129300-27-2	fabesetron		111974-69-7	chetiapina
	110958-19-5	fasoracetam		163252-36-6	clevudina
	134143-28-5	glaspimod		118976-38-8	dabelotina
	155974-00-8	ivabradina		143249-88-1	dexefaroxano
	149503-79-7	lefradafibano		154598-52-4	efavirenz
	163250-90-6	orbofibano		155773-59-4	ensaculina
	133737-32-3	pagoclone		165800-04-4	eperezolide
	135729-56-5	palonosetron		148031-34-9	eptifibatide
	150408-73-4	pranazepide		136087-85-9	fidarestat
2933 90 60	137332-54-8	tivirapina		144245-52-3	fomivirsene
	127657-42-5	acido minodronico		68134-81-6	gaciclidina
	157182-32-6	alatrofloxacina		145508-78-7	icopezil
	153205-46-0	asimadolina		117279-73-9	israpafant
	123018-47-3	atiprimod		133242-30-5	landiololo
	135779-82-7	bamachimast		113457-05-9	ledoxantrone
	121104-96-9	celgosivir		165800-03-3	linezolid
	159776-69-9	cemadotina		110143-10-7	lodenosina
				164178-54-5	mazokalim
				148564-47-0	milfasartano
				121032-29-9	nelzarabina

Codice NC	CAS RN	Denominazione	Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	183747-35-5	nepadutant	2938 90 90	150332-35-7	pamacheside
	167305-00-2	omapatrilato	2939 50 00	136145-07-8	arofilina
	176894-09-0	omiloxetina	2939 90 90	149882-10-0	lurtotecano
	153168-05-9	pleconaril		162652-95-1	vinflunina
	151126-32-8	pramlintide	2940 00 90	132682-98-5	glufosfamide
	179474-81-8	prucalopride	2941 10 90	151287-22-8	tobicilina
	112887-68-0	raltitrexed	2941 90 00	129639-79-8	abafungina
	170902-47-3	roxifibano		135821-54-4	ceftizoxima alapivoxil
	145574-90-9	scopinast		129791-92-0	rifalazil
	143248-63-9	sinitrodil		101312-92-9	valnemulina
	130403-08-6	soretolide		121584-18-7	valsopodar
	131987-54-7	tazomelina	3002 10	118390-30-0	interferone alfacone-1
	110221-53-9	temocaprilato	3002 10 91	154361-48-5	arcitumomab
	147650-57-5	tererstigmina		179045-86-4	basiliximab
	159098-79-0	tilnoprofene arbamel		158318-63-9	bectumomab
	131094-16-1	trafermina		156586-90-2	cedelizumab
	148998-94-1	trecovirsene		182912-58-9	clenoliximab
	141575-50-0	vedaclidina		156586-89-9	edrecolomab
	107452-89-1	ziconotide		169802-84-0	enlimomab pegolo
	139264-17-8	zolmitriptano		167816-91-3	faralimomab
	154323-57-6	almotriptano		167747-20-8	felvizumab
	151140-96-4	avitriptano		171656-50-1	igovomab
	138890-62-7	brinzolamide		170277-31-3	infliximab
	30236-32-9	dexsotalolo		174722-30-6	keliximab
	141626-36-0	dronedarone		166089-32-3	lintuzumab
	159634-47-6	ibutamoren		162774-06-3	nerelimomab
	138384-68-6	metesind		174722-31-7	rituximab
	140695-21-2	osutidina	3002 10 95	167747-19-5	sulesomab
	129981-36-8	sampatrilato		180288-69-1	trastuzumab
	139755-83-2	sildenafil		161753-30-6	daniplestim
	127373-66-4	sivelestat		142298-00-8	emoctakin
2937 10 00	177073-44-8	coriogonadotropina alfa		142261-03-8	emoglobina crosfumaril
	150490-84-9	folitropina beta		154248-96-1	iroplact
2937 22 00	123013-22-9	amelometasone		137463-76-4	milodistim
2937 29 00	76675-97-3	resocortol		166089-33-4	nagrestipen
2937 99 00	140703-49-7	avorelina		113478-33-4	nonacog alfa
	182212-66-4	avoterminala		145941-26-0	oprelvekina
	165101-51-9	becaplermina	3003 20 00	112721-39-8	pifonakina
	157238-32-9	cetermina	3507 90 90	148883-56-1	tifacogina
	116094-23-6	insulina asparta		123760-07-6	zinostatina stimalamero
	160337-95-1	insulina glargina		151912-42-4	pamiteplasi
	158861-67-7	pralmorelina	3907 20 99	99821-47-3	urokinasi alfa
	146706-68-5	rismorelina	3911 90 99	186638-10-8	pegmusirudina
				182815-43-6	colesevelam
				52757-95-6	sevelamero
			3913 90 80	83513-48-8	danaparoide sodico

ALLEGATO C

Elenco dei prefissi e dei suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI, da aggiungere all'allegato 4 del regolamento (CE) n. 2261/98

BENZOATO
DIFUMARATO
DIPIVOXIL
MONOBENZOATO
TETRAISOPROPIL

ALLEGATO D

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDII, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESENTI DA DAZIO, CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2261/98

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2844 40 30	82407-94-1	1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil]-1,2-difenilbutan-1-olo
2903 59 90	7051-34-5	bromometilciclopropano
2904 90 85	4714-32-3	1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene
2905 22 90	1113-21-9	(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo
	7212-44-4	3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo
2905 29 90	2914-69-4	(S)-but-3-in-2-olo
2905 49 10	1947-62-2	(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo
2905 50 20	148043-73-6	4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo
	75-89-8	2,2,2-trifluoroetanolo
2905 50 99	57090-45-6	(R)-3-cloropropan-1,2-diolo
2907 19 00	27673-48-9	5,8-diidro-1-naftolo
2909 30 90	3383-72-0	ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile
2910 30 00	51594-55-9	(R)-1-cloro-2,3-epossipropano
2910 90 00	129940-50-7	(S)-[(tritolossi)metil]ossirano
2912 49 00	1620-98-0	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide
	2144-08-3	2,3,4-triidrossibenzaldeide
2914 50 00	28315-93-7	5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
	104-20-1	4-(4-metossifenil)butan-2-one
	1078-19-9	6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone
2914 70 90	150587-07-8	21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione
	153977-22-1	trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone
	151265-34-8	21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione
	534-07-6	1,3-dicloroacetone
2915 39 90	24085-06-1	acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile
	37413-91-5	acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile
	7753-60-8	acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11-dien-21-ile
2915 90 80	18997-19-8	pivalato di clorometile
2916 20 00	3721-95-7	acido ciclobutancarbossilico
2916 31 00	132294-17-8	(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo
	132294-16-7	(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone
2916 39 00	141109-25-3	acido-2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico
	119916-27-7	acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico
	55332-37-1	acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico
	4279-85-1	acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico
	2417-72-3	4-(bromometil)benzoato di metile
2917 19 90	28868-76-0	cloromalonato di dimetile
	6065-63-0	dipropilmalonato di dietile
2918 19 99	36394-75-9	acetato di (S)-alfa-cloroformiletile
	90315-82-5	(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile
	157604-22-3	(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutillsuccinato di disodio

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2918 29 90	168899-58-9	acido 3-acetossi-o-toluico
	3943-89-3	3,4-diidrossibenzoato di etile
2918 30 00	302-97-6	acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico
2918 90 90	70264-94-7	4-(bromometil)-m-anisato di metile
	33924-48-0	5-cloro-o-anisato di metile
	157283-68-6	(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil]ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile
2920 90 10	35180-01-9	carbonato di clorometile e isopropile
	16606-55-6	carbonato di (R)-propilene
	208338-09-4	2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano
2921 19 80	5407-04-5	cloruro di 3-cloropropildimetilammonio
2921 29 00	100-36-7	2-amminoetil dietilammina
	156886-85-0	N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato
2921 30 10	167944-94-7	1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio
2921 43 00	393-11-3	alfa,alfa,alfa,-trifluoro-4-nitro-m-toluidina
2921 49 10	328-93-8	afa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina
2921 49 90	132173-07-0	(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato
	69385-30-4	2,6-difluorobenzilammina
	129140-12-1	1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina
	166943-39-1	metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato
	81972-27-2	3-(triclorovinil)anilina, cloridrato
	33881-72-0	trietilanilina
2922 19 90	54527-65-0	acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile
	154598-58-0	(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo
	151851-75-1	(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo
	534-03-2	2-amminopropan-1,3-diolo
	151807-53-3	(1RS,2RS,3SR)2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina
	83647-29-4	3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo
	1159-03-1	5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]ciclopten-5-olo
2922 30 00	2958-36-3	2-ammino-2',5-diclorobenzofenone
2922 49 70	128013-69-4	acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico
	35453-19-1	acido 5-ammino-2,4,6-triidodoisofalico
	119916-05-1	3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile
	154772-45-9	(S)-3-amminopent-4-ionato di etile, cloridrato
	961-69-3	(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio
	1118-89-4	L-glutammato di dietile, cloridrato
	67299-45-0	tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio
2922 50 00	59338-84-0	4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile
	35205-50-6	4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato
	121524-09-2	((7S)-7-[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino)-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato
	16589-24-5	4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)
2924 10 00	90303-36-9	N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato
	116833-20-6	2-(etilmetilammino)acetammide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2924 29 90	112522-64-2	4-acetammido-2'-amminobenzanilide
	4093-29-2	4-acetammido-o-anisato di metile
	27313-65-1	N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina
	40187-51-7	5-acetilsalicilammide
	24201-13-6	acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico
	50978-11-5	acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato
	148051-08-5	5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalamide
	76801-93-9	5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalamide
	176972-62-6	(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile
	41526-21-0	2'-benzoi-2-bromo-4'-cloroacetanilide
	1584-62-9	2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoi)acetanilide
	91558-42-8	(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile
	166518-60-1	N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide
	137246-21-0	N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide
	153441-77-1	N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile
	168960-18-7	(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile
	52806-53-8	2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide
	41844-71-7	N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile
2925 19 80	1075-89-4	8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione
	88784-33-2	idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile
2925 20 00	149177-92-4	acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato
2926 90 99	39186-58-8	4-bromo-2,2-difenilbutannitrile
	186038-82-4	(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile
	15760-35-7	3-metilenciclobutancarbonitrile
2928 00 90	84080-70-6	acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossimmino]-3-ossobutirrico
	192802-28-1	(S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone
	53016-31-2	13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima
	130580-02-8	trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)
	55819-71-1	(RS)-serinoidrazide, cloridrato
2929 90 00	139976-34-4	N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide
	2188-18-3	N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina
	92050-02-7	solfamato di 2,6-diisopropilfenile
2930 90 16	105996-54-1	N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina
2930 90 70	157521-26-1	acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)
	162515-68-6	acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico
	6320-03-2	o-clorotiofenolo
	4274-38-8	cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilino
	182149-25-3	N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina
	33174-74-2	2,2'-ditioidibenzonitrile
	62140-67-4	5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile
	1134-94-7	2-(feniltio)anilina
	87483-29-2	4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone
	148757-89-2	solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2931 00 95	17814-85-6	bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio
	1660-95-3	metilenedifosfonato di tetraisopropile
	31618-90-3	(tosilossi)metilfosfonato di dietile
2932 19 00	86087-23-2	(S)-tetraidrofuran-3-olo
2932 29 80	23363-33-9	4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina
	192704-56-6	11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone
	73726-56-4	11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone
2932 99 70	170242-34-9	acido (S)-2-ammino-5-(1,3-dirossolan-4-il)valerico
	157518-70-2	acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-dirossolan-4-il]-4-metilvalerico
	57999-49-2	2-(3-bromofenossi)tetraidropirano
	114870-03-0	O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranouronosil-(1,4)-O-2-deossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranuronosil-(1,4)-2-deossi-2-(solfoammino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodico
	88128-61-4	(3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-dirossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta[a]naftalen-3,7-dione
2932 99 80	107188-37-4	acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile
	107188-34-1	acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile
	130525-62-1	acido (4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico
	69999-16-2	acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico
2933 19 90	139756-01-7	1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide
	59194-35-3	N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
	4023-02-3	pirazol-1-carbossammidina, cloridrato
2933 29 90	152146-59-3	acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico
	151012-31-6	3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo
	151257-01-1	2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato
	68282-49-5	2-butilimidazol-5-carbaldeide
	138401-24-8	4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile
2933 39 95	176381-97-8	(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide-acido fumarico (1:1)
	157688-46-5	acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico
	5326-23-8	acido 6-cloronicotinico
	5006-66-6	acido 6-idrossinicotinico
	6622-91-9	acido 4-piridilacetico, cloridrato
	192329-80-9	acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico
	171764-07-1	(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide
	180250-77-5	(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato
	65326-33-2	2-ammino-3-piridilmetilchetone
	142034-92-2	(1S,3S,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-olo
	21472-89-9	(+)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one
	142034-97-7	(1R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one

Codice NC	CAS RN	Denominazione
	180050-34-4	(1S,4R)-1-azabicyclo[2.2.1]eptan-3-one-O[(Z)-(3-metossifenil)etilil]ossima--acido maleico (1:1)
	188591-61-9	1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one
	22065-85-6	1-benzilpiperidin-4-carbaldeide
	173050-51-6	(R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato
	160588-45-4	10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone
	56488-00-7	3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile
	168273-06-1	5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide
	5382-23-0	4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato
	1452-94-4	2-cloronicotinato di etile
	49608-01-7	6-cloronicotinato di etile
	100643-71-8	8-coloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloep[1,2-b]piridina
	77145-61-0	1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato
	7379-35-3	4-cloropiridina, cloridrato
	2008-75-5	cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio
	153050-21-6	cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabicyclo[2.2.2]ottano
	192330-49-7	cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato
	193275-84-2	4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloep[1,2-b]piridin-11-il]piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
	193275-85-3	4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloep[1,2-b]piridin-11-il]piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide
	875-35-4	2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile
	35794-11-7	3,5-dimetilpiperidina
	5223-06-3	2-(5-etil-2-piridil)etanolo
	189894-57-3	4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato
	179024-48-7	N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide
	40807-61-2	4-fenilpiperidin-4-olo
	5005-36-7	2-fenil-2-piridilacetonnitrile
	4783-86-2	4-fenossipiridina
	118175-10-3	[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo
	103577-66-8	3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo
	5435-54-1	3-nitro-4-piridone
2933 40 10	119916-34-6	acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico
	136465-98-0	N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina
	170143-39-2	idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile
2933 40 90	146362-70-1	acido 2-[[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino]adamantan-2-carbossilico
	74163-81-8	acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico
	136522-17-3	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide
	178680-13-2	{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butylcarbammio)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile
	149057-17-0	(S)-N-terz-butyl-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato
	186537-30-4	(S)-N-terz-butyl-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato
	181139-72-0	2-[(S)-3-(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil]-3-idrossipropil]benzoato di metile
	149968-11-6	2-(3-(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil)-3-ossopropil]benzoato di metile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 59 70	13889-98-0	1-acetilpiperazina
	147127-20-6	acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico
	153537-73-6	acido (S)-2-(4-[[2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il]metil](prop-2-inil)ammino)-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico
	156126-53-3	(1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one
	147149-89-1	2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one
	172015-79-1	[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato
	171887-03-9	N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide
	707-99-3	6-ammino-9H-purin-9-iletanolo
	14047-28-0	(R)-2(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo
	202138-50-9	[(R)-2(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)]
	149950-60-7	6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione
	156126-83-9	(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammia
	179688-29-0	6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one
	112733-28-5	[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il] acetato di etile
	56-06-4	2,6-diamminopirimidin-4-olo
	150728-13-5	4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil
	188416-34-4	(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)
	7280-37-7	estropipato
	137234-87-8	6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one
	183319-69-9	(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammia, cloridrato
	184177-81-9	{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile
	156126-48-6	(6-iodio-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutylammonio
	19690-23-4	6-iodio-1H-purin-2-ilammia
	696-07-1	5-iodouracile
	65-71-4	5-metiluracile
	20535-83-5	6-metossi-1H-purin-2-ilammia
	20980-22-7	2-(piperazin-1-il)pirimidina
	66-22-8	uracile
2933 79 00	175873-08-2	4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il]benzonitrile, cloridrato
	61865-48-3	(+)-2-azabicyclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	79200-56-9	(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]ept-5-en-3-one
	159593-17-6	2-[(2R,3S)-3-[(R)-1-terz-butildimetilsilossi]etil]-2-[1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il]-2-ossoacetato di 4-terz-butylbenzile
	118289-55-7	6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one
	56341-37-8	6-cloroindol-2(3H)-one
	90776-59-3	(4R,5R,6S)-3-(difenosilfosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabicyclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile
	139122-76-2	4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone
	175873-10-6	3-(3-[(S)-1-[4-(N' 2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il]ureido)propionato di etile
	122852-75-9	5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one
2933 90 50	179528-39-3	N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d[1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide
	139592-99-7	(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato
2933 90 60	70890-50-5	3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
	188978-02-1	(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butyl-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one
	2886-65-9	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one
	177932-89-7	(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2933 90 95	106928-72-7	(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a] [1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile
	65632-62-4	acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico
	132026-12-1	acido 4-(2-metil-1H-imidazol[4,5-c]piridin-1-il)benzoico
	143722-25-2	acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico
	127105-49-1	(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile
	151860-16-1	meso 3-benzil-6-nitro-3-azabicyclo[3.1.0]esano
	64137-52-6	[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina
	120851-71-0	trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina
	143322-57-0	5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo
	71208-55-4	(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile
	31251-41-9	8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepita[1,2-b]piridin-11-one
	7250-67-1	N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato
	170142-29-7	7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio
	176161-55-0	(5,6-dicloro-11H-benzimidazol-2-il)isopropilammina
	178619-89-1	6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina
	153435-96-2	4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile
	137733-33-6	N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)
	194602-27-2	difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetoneitrile, bromidrato
	185453-89-8	7-etil-3-[2-(trimetilsilossi)etil]indolo
	190791-29-8	(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo-acido (-)-tartarico (1:1)
	194602-25-0	fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile
	2380-94-1	4-idrossiindolo
	155322-92-2	(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina
	85440-79-5	2-metil-1-nitrosoindolina
	182073-77-4	N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide
	59032-27-8	1,2,3-triazol-5-titolato di sodio
2934 10 00	180144-61-0	acido 3-[[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il] [1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico
	174761-17-2	7-[(Z)-2-[2-terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidride
	105889-80-3	7-[(Z)-2-[2-terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile
	190841-79-3	3-[(4-[N-etossicarbonilammidino]fenil)tiazol-2-il][1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino}propionato di etile
	556-90-1	2-immino-1,3-tiazol-4-one
	2295-31-0	tiazolidin-2,4-dione

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2934 20 80	177785-47-6	acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico
	89604-92-2	2-[[1-(2-amminotiazol-4-il)-2(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi]-2-metilpropionato di terz-butile
2934 90 96	186521-40-4	5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	80370-59-8	acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico
	177575-17-6	acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b] [1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammico
	186521-45-9	acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b] [1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico
	116833-10-4	acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico
	84915-43-5	acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	112984-60-8	acido (+)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico
	160115-08-2	{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil)(etil)metilammonio
	143491-57-0	(2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one
	208337-84-2	5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	167304-98-5	(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b] [1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile
	177575-19-8	N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b] [1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile
	186521-44-8	(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b] [1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile
	38313-48-3	3',5'-anidrotimidina
	3083-77-0	1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione
	108895-45-0	3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato
	158512-24-4	(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraido-2H-indeno[1,2-d]ossazolo
	157341-41-8	(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[4-metilpiperazin-1-il]carbonil}fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide
	122567-97-9	5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina
	14282-76-9	2-bromo-3-metiltiofene
	208337-82-0	5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-38-0	5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-39-1	5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile
	186521-41-5	2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile
	175712-02-4	4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile
	130209-90-4	2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato metile, cloridrato
	184475-35-2	(3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina
	145514-04-1	(2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo
	181696-73-1	3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo
	171228-49-2	4-[4-(4-{4-[3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil]piperazin-1-il)fenil]-
	63-37-6	5'-diidrogenofosfato di citidina
	208337-83-1	5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2935 00 90	178357-37-4	(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato
	59804-25-0	1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e] [1,2]tiazin-3-carbossilato di metile
	3206-73-3	DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammi
	186521-42-6	(S)-6-{2-[5-etossicarbonil]-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile
	63877-96-3	2-(4-fluorobenzil)tiofene
	168828-81-7	(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile
	143468-96-6	idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile
	4691-65-0	inosina 5'-fosfato di disodio
	147086-83-7	N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	78850-37-0	(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile
	1463-10-1	5-metiluridina
	25954-21-6	5-metiluridina, emiidrato
	77887-68-4	4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidri
	28783-41-7	4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato
	50-89-5	timidina
	39925-10-5	1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile
	192329-83-2	acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico
	194602-23-8	acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico
	100632-57-3	acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico
	66644-80-2	acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico
	161814-49-9	(1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile
	183556-68-5	(S)-N-[(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil]-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirammi
	6292-59-7	4-terz-butilbenzensolfonammide
	180200-68-4	4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide
	150375-75-0	N'-[(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil]-L-prolinammide
	181695-72-7	4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide
	198470-85-8	N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio
	179524-67-5	(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide
	17852-52-7	4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato
	192329-42-3	(S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide
	147200-03-1	N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide
	33288-71-0	5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide
	106820-63-7	3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile
	33045-52-2	5-solfammoil-o-anisato di metile
	169590-42-5	4-[5-p-tolil]-3-trifluometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide

Codice NC	CAS RN	Denominazione
2938 90 90	104443-57-4	1-O-[O-2-acetammido-2-deossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuramminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide
	196085-62-8	N-[[[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuramminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-deossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosiloximetil-2-idrossi-3-formil propil]stearammide
	104443-62-1	1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuramminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-deossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-beta-D-glucopiranosil]cerammide
2939 10 00	41444-62-6	fosfato di codeina, emiidrato
	54417-53-7	(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato
2939 90 90	51-55-8	atropina
	92-13-7	pilocarpina
2940 00 90	182410-00-0	eteri solfobutilici del beta-iclodextrina, sali di sodio
	24259-59-4	L-ribosio
	4132-28-9	2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio
	80312-55-6	2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilisilil)-beta-D-glucosio
3002 10 95	116638-33-6	SC-59735
	193700-51-5	SC-70935
3003 90	114256-04-4	acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deossi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2,4)-4-O-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deossi-beta-galattopiranosiloxi)- 16-alfa-idrossi-23-beta, 28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico
	195993-11-4	emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[0-2-acetammido-2-deossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuramminosil)-(2,3)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio
3006 30 00	155773-56-1	ferristene
3507 90 90	9002-12-4	urato-ossidasi

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 439 595 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1667/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 417 608 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese, che la Svezia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 21 987 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 439 595 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1667/98;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1667/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 439 595 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 439 595 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 5.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Ättersta	7 584
Brännarp	2 624
Broddbo 1	5 997
Broddbo 2	6 076
Djurön	39 504
Ervalla	934
Falun	878
Fammarp	19 046
Funbo-Lövsta	6 579
Gamleby	2 835
Gårdsjö	2 565
Gävle	10 847
Gimo	23 901
Gistad	3 761
Gullspång	2 391
Halmstad (Engströms)	4 659
Hästholmen	5 089
Helsingborg	37 526
Hova	12 981
Kalmar	15 738
Karlshamn	42 356
Katrineholm	2 068
Köping	24 064
Laholm	2 737
Mariestad	1 956
Mjölby	1 804
Moraby	1 637
Motala	2 807
Norrtälje	10 014
Ornesta	13 583
Österbybruk	10 878
Otterbäcken	4 075
Rimforsa	11 049
Rök	4 994
Signestorp	2 672
Simonstorp	5 022
Skivarp	9 415
Söråker	13 053
Stallarholmen	2 062
Stavreviken	1 479
Stockholm (Kvarnholmen)	29 957
Tjustorp	9 879
Värnamo	5 742
Vetlanda	10 780
Vimmerby	3 997»

REGOLAMENTO (CE) N. 1508/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1123/98 e che porta a 567 036 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1123/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1144/99 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 670 036 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 567 036 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1123/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1123/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 567 036 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 567 036 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 157 del 30.5.1998, pag. 74.⁽⁶⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	184 381
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	14 673
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	168 724
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	199 258»

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1232/1999 e che porta a 350 185 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1232/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1396/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 015 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 170 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 350 185 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1232/1999;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1232/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 350 185 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 350 185 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 149 del 16.6.1999, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 35.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	155 829
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	77 308
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	34 131
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	82 917»

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1 600 325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 350 203 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 250 122 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 600 325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2198/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 600 325 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 600 325 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 9.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	505 378
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	111 251
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	562 986
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	420 710»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1511/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1261/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/98 ⁽⁴⁾ ha fissato le quantità, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore vitivinicolo, che beneficiano dell'aiuto comunitario per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

(2) considerando che è opportuno stabilire le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 per proseguire l'approvvigionamento tenendo conto della situazione specifica della produzione delle isole Canarie; che è opportuno fissare l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie secondo quanto è indicato nell'allegato II, tenendo conto dei corsi e prezzi degli stessi prodotti vinicoli nella parte continentale della Comunità e sul mercato mondiale;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1261/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 200 del 16.7.1998, pag. 13.

ALLEGATO I

PRODOTTI VITIVINICOLI

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie

(1° luglio 1999 — 30 giugno 2000)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in hl)
ex 2204 21 79	Vini:	115 500
ex 2204 21 80	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e presenta-	
ex 2204 21 83	zione il nome del paese d'origine, senza altre menzioni o denomina-	
ex 2204 21 84	zioni geografiche	
	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'al-	100 000 ⁽¹⁾
ex 2204 29 62	Vini:	
ex 2204 29 64	— originari dei paesi terzi: vini recanti nella designazione e presenta-	
ex 2204 29 65	zione il nome del paese d'origine, senza altre menzioni o denomina-	
ex 2204 29 71	zioni geografiche	
ex 2204 29 72	— originari della Comunità: vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'al-	
ex 2204 29 75	legato I del regolamento (CEE) n. 822/87	
ex 2204 29 83		
ex 2204 29 84		
Totale		215 500

⁽¹⁾ Da utilizzare sia per il confezionamento in bottiglie di capacità inferiore o uguale a due litri, sia ad uso industriale.

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I

(in EUR/hl)

Codice dei prodotti	Aiuto applicabile ai prodotti in provenienza dalla Comunità
2204 21 79 9120	4,782
2204 21 79 9220	4,782
2204 21 79 9180	8,068
2204 21 79 9280	9,445
2204 21 79 9910	4,782
2204 21 80 9180	10,065
2204 21 80 9280	11,785
2204 21 83 9120	4,782
2204 21 83 9180	11,019
2204 21 84 9180	13,749
2204 29 62 9120	4,782
2204 29 62 9220	4,782
2204 29 62 9180	8,068
2204 29 62 9280	9,445
2204 29 62 9910	4,782
2204 29 64 9120	4,782
2204 29 64 9220	4,782
2204 29 64 9180	8,068
2204 29 64 9280	9,445
2204 29 64 9910	4,782
2204 29 65 9120	4,782
2204 29 65 9220	4,782
2204 29 65 9180	8,068
2204 29 65 9280	9,445
2204 29 65 9910	4,782
2204 29 71 9180	10,065
2204 29 71 9280	11,785
2204 29 72 9180	10,065
2204 29 72 9280	11,785
2204 29 75 9180	10,065
2204 29 75 9280	11,785
2204 29 83 9120	4,782
2204 29 83 9180	11,019
2204 29 84 9180	13,749

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il terzo trimestre del 1999 (secondo periodo)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

- (1) considerando che l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1293/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ fissano, per il terzo trimestre del 1999, i quantitativi disponibili per il secondo periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98;
- (2) considerando che, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, occorre determinare senza indugio, sulla base delle domande presentate nel corso del secondo periodo, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate;

- (3) considerando che è necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, nel quadro del regime d'importazione di banane, dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, sono rilasciati titoli d'importazione per il terzo trimestre del 1999, secondo periodo:

- 1) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo previa applicazione, per l'origine «Panama», del coefficiente di riduzione di 0,5776;
- 2) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per un'origine diversa da quella menzionata al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 153 del 19.6.1999, pag. 60.

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodoro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo applicabile nel corso della campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;
- (2) considerando che occorre continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 2022/92 della Commissione ⁽³⁾, recante modalità d'applicazione del prezzo minimo da versare al produttore per determinati pomodori utilizzati nella fabbricazione di concentrati, succo e fiocchi di pomodoro, in funzione del tenore di estratto secco solubile;
- (3) considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i criteri per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare tener conto dell'aiuto fissato o calcolato prima della riduzione di cui al paragrafo 10 di questo stesso articolo per la campagna di commercializzazione precedente, aiuto adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti; che, per quanto concerne i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e il succo di pomodoro, occorre prendere in considerazione l'evoluzi-

luzione dei prezzi e del volume degli scambi con l'esterno;

- (4) considerando che l'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce l'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro e i loro derivati è ridotto del 5,37 %; che un importo complementare a questo aiuto ridotto sarà versato in funzione dei quantitativi di concentrato prodotti dalla Francia e dal Portogallo;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1999/2000 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 da versare al produttore è quello stabilito all'allegato I.

Articolo 2

1. Per la campagna 1999/2000 l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento è quello stabilito all'allegato II.

2. L'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro, per il succo di pomodoro e per i fiocchi di pomodoro di cui all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stabilito dalla Commissione qualora sia soddisfatta la condizione prevista dal suddetto comma.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 207 del 23.7.1992, pag. 9.

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	EUR/100Kg netti franco produttore o organizzazione di produttori
Pomodori destinati alla produzione di:	
a) concentrati di pomodoro e succo di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 e 5,4 %	8,805 ⁽¹⁾
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati:	
— della varietà San Marzano	14,575
— della varietà Roma o di varietà simili	11,212
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati e congelati	8,805
d) fiocchi di pomodoro con un tenore di estratto secco solubile compreso tra 4,8 e 5,4 %	11,212 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Tali prezzi sono adeguati nel seguente modo:

– 5 % se il tenore di estratto secco solubile è inferiore a 4,8 % ma uguale o superiore a 4 %;

+ 5 % se il tenore di estratto secco solubile è superiore a 5,4 %.

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	EUR/100 kg netti
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore di estratto secco pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	21,619
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro:	
a) della varietà San Marzano	8,215
b) della varietà Roma o di varietà simili	5,794
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua della varietà Roma o di varietà simili	4,925
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,056
5. Pomodori interi pelati congelati:	
a) della varietà San Marzano	8,215
b) della varietà Roma o di varietà simili	5,794
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	}
7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	
8. Pomodori non interi pelati congelati	
9. Fiocchi di pomodoro	71,940
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	5,591
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	6,709
c) pari o superiore al 10 %	8,201
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 %:	
a) pari o superiore al 5 %	4,473
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	3,541

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 1999****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;
- (2) considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;
- (3) considerando che i prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto

concerne il regime di aiuto per le prugne secche ⁽⁵⁾ e che le caratteristiche alle quali tali prodotti devono rispondere figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento; che occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 1999/2000;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 193,523 EUR/100 kg netti, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 79,976 EUR/100 kg netti di susine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26.⁽⁵⁾ GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

DIRETTIVA 1999/64/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1999****che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/19/CE ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti ad abolire gradualmente i diritti speciali o esclusivi in materia di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni entro il 1° gennaio 1998, fatti salvi i periodi di transizione supplementari accordati ad alcuni Stati membri. In particolare, a norma dell'articolo 4, come modificato dalla direttiva 95/51/CE ⁽³⁾, gli Stati membri «eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti via cavo per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale»; inoltre «provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte dei gestori di queste ultime.»
- (2) La direttiva 95/51/CE della Commissione ha affrontato due problemi relativi alle imprese cui gli Stati membri hanno riconosciuto il diritto di installare tanto rettelevisive via cavo che reti di telecomunicazioni. In primo luogo, si è rilevato che le imprese in questione vengono a trovarsi in una situazione tale da non avere alcun incentivo ad attirare nuovi utenti sulla rete più adatta alla fornitura di un determinato servizio. In secondo luogo, si è sottolineato che, per introdurre condizioni di concorrenza eque, sarebbero stati spesso necessari provvedimenti particolari per tenere conto delle condizioni specifiche dei mercati interessati. Al momento dell'adozione della direttiva 95/51/CE, la Commissione aveva ritenuto che, vista la diversità di situazione nei vari Stati membri, le autorità nazionali avrebbero potuto meglio valutare le misure più appropriate e in particolare la necessità di separare le attività in oggetto. La Commissione aveva poi ritenuto essenziali, durante le fasi iniziali della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'accurato controllo delle sovvenzioni interne e la trasparenza contabile. A norma dell'articolo 2 della direttiva 95/51/CE, pertanto, gli Stati membri hanno l'obbligo di

garantire che gli organismi di telecomunicazioni i quali forniscono infrastrutture di reti televisive via cavo mantengano separata la contabilità finanziaria relativa alle reti di telecomunicazioni pubbliche da quella relativa alle reti televisive via cavo, nonché da quella relativa alla loro attività di fornitori di servizi di telecomunicazioni. Veniva inoltre enunciato che gli Stati membri dovrebbero imporre almeno una netta separazione della contabilità finanziaria fra le due attività, benché sia preferibile una piena separazione strutturale.

- (3) La Commissione aveva inoltre affermato che, in assenza di un sistema concorrente di distribuzione all'utenza domestica, sarebbe stato necessario riesaminare se la separazione della contabilità sia sufficiente per evitare pratiche abusive e valutare se l'abbinamento delle attività non comporti una limitazione della fornitura potenziale di capacità di trasmissione, a scapito dei prestatori di servizi nel territorio in questione ovvero se non sia giustificata l'adozione di ulteriori misure. A tale riguardo l'articolo 2, terzo comma, della direttiva 95/51/CE fa obbligo alla Commissione di procedere anteriormente al 1° gennaio 1998 ad una valutazione globale degli effetti, in relazione agli obiettivi di detta direttiva, della fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche e di reti televisive via cavo da parte di un unico gestore.
- (4) La presente direttiva si basa sulla valutazione effettuata dalla Commissione conformemente all'articolo 2 della direttiva 95/51/CE. Per preparare tale valutazione, la Commissione ha fatto eseguire due studi sulle conseguenze per la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali derivanti, da un lato, dalla fornitura congiunta di reti di televisione via cavo e di reti di telecomunicazioni da parte di un solo operatore dominante e, dall'altro, dalle restrizioni all'uso di reti di telecomunicazione per la fornitura di servizi televisivi via cavo. In particolare, gli studi giungono alla conclusione che la proprietà di reti di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo da parte di un'unica impresa, in assenza di un elevato grado di concorrenza sui mercati di accesso a livello locale, rallenta l'evoluzione verso un'infrastruttura multimediale completa, a scapito dei consumatori, dei prestatori di servizi e dell'economia europea nel suo complesso.
- (5) La Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla valutazione effettuata a norma delle direttive 95/51/CE e 96/19/CE ⁽⁴⁾. Essa rileva che lo sviluppo ottimale dei mercati delle telecomunicazioni e della multimedialità dipende da quattro fattori: concorrenza fra i servizi,

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU C 71 del 7.3.1998, pag. 4.

concorrenza fra le infrastrutture, potenziamento delle infrastrutture e altri tipi d'innovazione. La Commissione ha inoltre osservato che nella Comunità la fornitura congiunta di reti di telecomunicazioni e di reti televisive via cavo da parte di un unico gestore crea un'asimmetria di partenza a favore dei gestori di telecomunicazioni in posizione dominante rispetto a nuovi operatori, frenando in modo significativo lo sviluppo ottimale dei mercati delle telecomunicazioni. Quest'analisi è stata avallata anche dal Parlamento europeo nella risoluzione del 9 febbraio 1999 ⁽¹⁾ sul progetto della presente direttiva.

- (6) Il trattato, e in particolare l'articolo 86, affida alla Commissione il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi che il diritto comunitario impone agli Stati membri nel caso di imprese pubbliche o di imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e chiarire gli obblighi derivanti da tale articolo e, in tale contesto, può definire le condizioni che le consentano di svolgere in maniera efficace il suo compito di vigilanza.
- (7) La maggior parte degli organismi di telecomunicazioni in Europa sono tuttora imprese controllate dallo Stato, vale a dire imprese pubbliche secondo la definizione della direttiva 80/723/CEE ⁽²⁾ della Commissione, modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE ⁽³⁾. Inoltre la normativa comunitaria, se prevede la soppressione della maggior parte dei diritti speciali e di tutti i diritti esclusivi per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni, non vieta agli organismi di telecomunicazioni di continuare a beneficiare, oltre la data di totale liberalizzazione, di taluni diritti speciali secondo la definizione della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalla direttiva 94/46/CE ⁽⁴⁾, per esempio nel settore delle radiofrequenze utilizzate per la fornitura di reti di telecomunicazioni e di capacità di trasmissione radiotelevisiva. Ciò dipende dal fatto che gli organismi di telecomunicazioni godono tuttora del diritto di usare radiofrequenze che sono state loro assegnate in passato secondo criteri che non sono oggettivi, proporzionali e non discriminatori. Il riconoscimento di tale diritto rafforza la posizione di questi gestori e continua ad avere un effetto sostanziale sulla capacità di altre imprese di competere con gli organismi di telecomunicazioni nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni. Questi gestori di telecomunicazioni restano pertanto imprese contemplate dall'articolo 86, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, la Commissione ha concesso a taluni Stati membri proroghe, non ancora scadute, dei termini di attuazione per l'abolizione dei diritti esclusivi relativamente alla telefonia vocale e all'installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni.
- (8) La maggior parte degli Stati membri ha adottato una serie di provvedimenti che riconoscono agli organismi di telecomunicazioni diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti televisive via cavo. Questi diritti possono

assumere la forma di licenze esclusive o di licenze non esclusive, laddove il loro numero è limitato sulla base di criteri che non sono oggettivi, proporzionali e non discriminatori.

- (9) L'articolo 82 del trattato vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso.
- (10) Nei casi in cui gli Stati membri abbiano concesso ad un organismo di telecomunicazioni un diritto speciale o esclusivo d'installare e gestire reti televisive via cavo nella stessa zona geografica in cui l'organismo stesso è in posizione dominante sul mercato dei servizi che utilizzano infrastrutture di telecomunicazioni, l'interessato non ha alcun incentivo a potenziare né la propria rete pubblica di telecomunicazioni a banda stretta né la propria rete televisiva via cavo a banda larga per farne una rete integrata di comunicazioni a banda larga («full-service network»), in grado di fornire servizi di comunicazione vocale e di trasmissione di dati o immagini ad alta velocità di trasmissione. L'organismo in questione si trova cioè in una situazione di conflitto di interessi, dal momento che un miglioramento sostanziale apportato ad una delle due reti (di telecomunicazioni o televisiva via cavo) potrebbe comportare una minore attività per l'altra. In casi del genere, sarebbe auspicabile pertanto scindere la proprietà delle due reti fra due società distinte, in quanto la proprietà di ambedue le reti fa sì che gli organismi in oggetto ritardino lo sviluppo di nuovi servizi avanzati di comunicazioni, limitando così il progresso tecnico a scapito degli utenti e violando il combinato disposto dell'articolo 86, paragrafo 1 e dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Nondimeno, tutti gli Stati membri dovrebbero come minimo provvedere affinché gli organismi di telecomunicazioni che sono dominanti nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica, e che hanno installato le loro reti televisive via cavo sulla base di diritti speciali o esclusivi, gestiscano le reti televisive via cavo mediante una persona giuridica distinta.
- (11) Si aggiunge che quando gli Stati membri concedono a un'impresa il diritto speciale o esclusivo di installare reti televisive via cavo nella stessa zona geografica in cui l'impresa fornisce già reti pubbliche di telecomunicazioni, è probabile che si verifichino svariate forme di comportamenti anticoncorrenziali, a meno che non sia garantita una sufficiente trasparenza delle operazioni di queste imprese. Nonostante gli obblighi previsti dal diritto comunitario in materia di contabilità separata (alcuni dei quali sono contenuti nel pacchetto di misure generali relativo all'apertura del mercato comunitario delle telecomunicazioni nella maggior parte degli Stati membri, in vigore dal 1° gennaio 1998), tale separazione non ha fornito le necessarie garanzie rispetto a tutte le

⁽¹⁾ GU C 150 del 28.5.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

forme di comportamenti anticoncorrenziali possibili nelle situazioni in cui dalla proprietà congiunta scaturiscono conflitti d'interessi. La contabilità separata, inoltre, si limita a rendere più trasparenti i flussi finanziari, mentre la gestione ad opera di persone giuridiche distinte aumenta la trasparenza delle attività patrimoniali e dei costi e facilita il controllo della redditività e della gestione delle reti via cavo. La fornitura di reti di telecomunicazioni e quella di reti televisive via cavo sono attività collegate. La posizione di chi opera su uno di questi due mercati incide sulla posizione occupata nell'altro; inoltre, la vigilanza sulle sue attività in tali mercati è più difficile. Il fatto che un organismo di telecomunicazioni in posizione dominante abbia interessi nel settore della televisione via cavo ha un effetto deterrente per qualunque altra impresa a causa della potenza finanziaria di tale organismo. Le prospettive finanziarie future di una rete televisiva via cavo ancora da allestire sono peraltro incerte se l'impresa interessata non ha una posizione consolidata sul mercato delle telecomunicazioni o dei servizi televisivi a pagamento. È di fondamentale importanza, pertanto, che un organismo di telecomunicazioni in posizione dominante organizzi le proprie attività di distribuzione via cavo in modo da agevolare i controlli volti ad impedire che impieghi le sue risorse al fine di abusare della propria posizione. Durante la fase cruciale di piena apertura del settore alla concorrenza, il requisito minimo necessario per assicurare il rispetto dell'articolo 86 consiste nella separazione giuridica fra l'esercizio della rete pubblica commutata delle telecomunicazioni e quello della rete televisiva via cavo, ivi compresi i collegamenti della rete principale («backbone»), da parte degli organismi di telecomunicazione. Al fine di ottenere una simile trasparenza, le reti devono essere gestite da persone giuridiche distinte, che in linea di principio possono, tuttavia, fare capo allo stesso proprietario. Il requisito della separazione giuridica sarebbe pertanto soddisfatto nel caso in cui le operazioni di distribuzione via cavo di un organismo di telecomunicazione fossero trasferite ad un'impresa interamente controllata dal medesimo organismo.

trano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva. Ciò è inoltre conforme al principio secondo cui la disciplina relativa al contenuto deve essere tenuta distinta da quella relativa al trasporto, punto cardine, tra l'altro, della comunicazione della Commissione del 9 marzo 1999 ⁽¹⁾ sui risultati della consultazione pubblica sul Libro Verde «Convergenza nei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione».

- (14) L'evoluzione in atto e l'introduzione di nuove tecnologie possono indurre in alcuni Stati membri l'emergere di una concorrenza sul circuito locale: in tal caso sarebbe da riconsiderare se, ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, resti necessario mantenere l'obbligo legale di gestione separata, da parte di persone giuridiche distinte, delle reti di telecomunicazione e di quelle di TV via cavo appartenenti ad una stessa società. Poiché la situazione del mercato è diversa nei vari Stati membri ed è presumibile che si evolva diversamente, tale processo di riesame dovrebbe essere svolto in maniera sufficientemente flessibile da tener conto della situazione di ciascun mercato nazionale. Le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla Commissione di intraprendere tale riesame, in particolare su richiesta del gestore interessato. La richiesta di riesame dovrebbe comportare una descrizione approfondita della dinamica della struttura del mercato nello Stato membro interessato. In tal caso, in considerazione dei legittimi interessi dei concorrenti sui mercati rilevanti, le informazioni fornite dovrebbero poter essere comunicate a qualsiasi parte interessata che lo richieda, fatto salvo il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.
- (15) La direttiva 90/388/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (16) Gli Stati membri devono astenersi dall'introdurre nuove misure che abbiano per oggetto o per effetto di pregiudicare lo scopo della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 9 della direttiva 90/388/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo di telecomunicazione non gestisca la rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la sua rete pubblica di telecomunicazioni, quando detto organismo:

- a) è controllato dallo Stato membro di cui è trattasi o è titolare di diritti speciali,
- b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica,
- c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.»

- (12) La Commissione esaminerà caso per caso se sia compatibile con il principio della proporzionalità obbligare i singoli Stati membri a prendere ulteriori provvedimenti. Le decisioni da adottare in casi specifici potrebbero prevedere misure quali l'apertura del distributore via cavo alla partecipazione di terzi oppure l'obbligo di incorporare completamente la persona giuridica.

- (13) La distribuzione di programmi audiovisivi rivolti al pubblico in generale attraverso le reti di telecomunicazioni e il contenuto di tali programmi continueranno ad essere disciplinati da norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto comunitario e non rien-

⁽¹⁾ COM(1999) 108 def.

Articolo 2

La Commissione procede al riesame dell'applicazione della presente direttiva quando, a suo parere, il disposto della medesima è adempiuto e gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, e comunque entro il 31 dicembre 2002.

Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura dell'anello locale, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

Articolo 3

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 1.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 1999****relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (2) le parti sociali possono, a norma dell'articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
- (3) il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale;
- (4) il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza ⁽¹⁾, né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro ⁽²⁾;
- (5) le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per «incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività»;
- (6) la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizza-

zare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza;

- (7) la Commissione, in base all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;
- (8) la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;
- (9) le organizzazioni intercategoriale a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 23 marzo 1998, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4 di detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione è venuta incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per le trattative fino al 30 marzo del 1999;
- (10) il 18 marzo 1999 dette organizzazioni intercategoriale hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;
- (11) il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 «relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione» ⁽³⁾, ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;
- (12) le parti contraenti, nel preambolo all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità di simili accordi relativi ad altre forme di lavoro flessibile;
- (13) le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per il lavoro temporaneo;

⁽¹⁾ GU C 224 dell'8.9.1990, pag. 6 e GU C 305 del 5.12.1990, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 224 dell'8.9.1990, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 6.

- (14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato;
- (15) l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo quadro è costituito da una direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato; tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi;
- (16) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non eccede quanto è necessario per realizzare tali obiettivi;
- (17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro;
- (18) la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione del 14 dicembre 1993 concernente l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato e della legittimità di ciascuna clausola dell'accordo quadro; i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente;
- (19) la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sottoponendo loro il testo dell'accordo corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l'attuazione dell'accordo sulla politica sociale;
- (20) il Parlamento europeo ha adottato il 6 maggio 1999 una risoluzione sull'accordo quadro delle parti sociali;

- (21) l'attuazione dell'accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell'allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (CES, CEEP e UNICE).

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

M. NAUMANN

ALLEGATO

CES-UNICE-CEEP

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Preambolo

Il presente accordo quadro illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nell'ambito della strategia europea per l'occupazione adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel 1997 e, rappresentando il seguito dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, è un ulteriore contributo in direzione di un migliore equilibrio fra «la flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori».

Le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.

Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.

Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale.

Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza degli Stati membri. Al riguardo, le parti sociali prendono nota della Dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino (1996), che sottolinea fra l'altro la necessità di elaborare sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione, sviluppando «sistemi di protezione sociale che si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l'adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori»: le parti ribadiscono il parere espresso nell'accordo del 1997 sul lavoro a tempo parziale, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero attuare immediatamente la Dichiarazione.

Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei diritti.

La CES, l'UNICE e il CEEP invitano la Commissione a presentare il presente accordo quadro al Consiglio, affinché quest'ultimo decida di rendere vincolanti le relative disposizioni negli Stati membri aderenti all'Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

Le parti invitano la Commissione a inserire nella sua proposta per l'attuazione dell'accordo un'esortazione agli Stati membri, affinché adottino le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative opportune per applicare la decisione del Consiglio entro due anni dall'adozione della stessa, o per garantire ⁽¹⁾ che le parti sociali concertino le misure necessarie entro la scadenza di detto periodo. Qualora necessario e previa consultazione con le parti sociali, gli Stati membri potranno disporre di un anno supplementare per conformarsi a questa disposizione, in modo da ovviare a particolari difficoltà o procedere all'attuazione mediante contratto collettivo.

Le parti firmatarie del presente accordo chiedono che le parti sociali siano consultate prima di qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro per conformarsi al presente accordo.

Senza che ciò pregiudichi il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono che la Commissione in prima istanza sottoponga loro per un parere tutte le questioni relative all'interpretazione a livello europeo dell'accordo stesso.

Considerazioni generali

1. Visto l'Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4 e 4.2;
2. considerando che l'articolo 4.2 dell'Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 2.4 dell'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l'intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante;
4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro interinale;
5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario sull'occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per «modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza»;
6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento;
7. considerando che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi;
8. considerando che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atte a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori;
9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell'Unione europea sono donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra le donne e gli uomini;
10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale;
11. considerando che il presente accordo tiene conto dell'esigenza di migliorare le disposizioni relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell'economia comunitaria e di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo,

LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Obiettivo (clausola 1)

L'obiettivo del presente accordo quadro è:

- a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Campo d'applicazione (clausola 2)

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai:
 - a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
 - b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici.

Definizioni (clausola 3)

1. Ai fini del presente accordo, il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
2. Ai fini del presente accordo, il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze.

In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.

Principio di non discriminazione (clausola 4)

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del *pro rata temporis*.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5)

1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
 - a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
 - b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
 - c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
 - a) devono essere considerati «successivi»;
 - b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.

Informazione e possibilità di impiego (clausola 6)

1. I datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento.
2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Informazione e consultazione (clausola 7)

1. I lavoratori a tempo determinato devono essere presi in considerazione in sede di calcolo della soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali.
2. Le normative per l'applicazione della clausola 7.1 vengono definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, vista anche la clausola 4.1.
3. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura di adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nell'azienda.

Disposizioni di attuazione (clausola 8)

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo.
2. Il presente accordo non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-donna.
3. L'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso.
4. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate.

5. La prevenzione e la soluzione delle controversie e delle vertenze scaturite dall'applicazione del presente accordo dovranno procedere in conformità con le leggi, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
6. Le parti contraenti verificano l'applicazione del presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio, se richiesto da una delle parti firmatarie dello stesso.

Fritz VERZETNITSCH

Presidente della CES

Georges JACOBS

Presidente dell'UNICE

Antonio CASTELLANO AUYANET

Presidente del CEEP

Emilio GABAGLIO

Segretario generale della CES

Dirk F. HUDIG

Segretario generale dell'UNICE

Jytte FREDENSBORG

Segretario generale del CEEP

18 marzo 1999.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1999

relativa alla conclusione dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

(1999/445/CE, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 235, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 65 e 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

- (1) considerando che il ricorso all'articolo 235 del trattato è obbligatorio a motivo dell'inclusione nel testo dell'accordo di fusioni e acquisizioni, le quali sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese ⁽²⁾, che si fonda principalmente su tale articolo;
- (2) considerando che, data la dimensione internazionale sempre più marcata dei problemi della concorrenza, occorre rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore;
- (3) considerando che la Commissione ha negoziato, a tal fine, con il governo del Canada, un accordo in merito all'applicazione delle regole di concorrenza delle Comunità europee e del Canada;
- (4) considerando che è opportuno approvare tale accordo, ivi compreso lo scambio di lettere tra le parti,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei loro rispettivi diritti della concorrenza, ivi compreso lo scambio di lettere interpretative, è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

I testi dell'accordo e dello scambio di lettere redatti nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea.

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU C 150 del 28.5.1999.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 (versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

ACCORDO**tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza**

LA COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO («le Comunità europee»), da un lato, e IL GOVERNO DEL CANADA («Canada») dall'altro («le parti»):

in considerazione degli stretti legami economici esistenti fra loro;

riconoscendo la crescente interdipendenza delle economie mondiali, ivi comprese quelle delle parti;

constatando che le parti sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati e degli scambi reciproci;

riconoscendo il proprio impegno a migliorare ulteriormente la corretta ed efficace applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell'applicazione di tali normative;

constatando che il coordinamento dei rispettivi atti di esecuzione può, in taluni casi, portare ad una tutela più efficace dei reciproci interessi in materia di concorrenza di quella che potrebbe essere ottenuta attraverso un'azione di esecuzione autonoma da parte di esse;

riconoscendo l'impegno delle parti a riservare un'attenta considerazione ai rispettivi interessi rilevanti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza e a mettere in atto il massimo sforzo al fine di conciliare tali interessi;

vista la raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche commerciali restrittive che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995; e

visto l'accordo di cooperazione economica fra il Canada e le Comunità europee stipulato il 6 luglio 1976, la Dichiarazione sulle relazioni Comunità europea — Canada adottata il 22 novembre 1990 e la Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Canada-UE e l'annesso piano d'azione, adottati il 17 dicembre 1996;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

I. Scopo e definizioni

1. Scopo del presente accordo è di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le autorità di concorrenza delle parti e ridurre il rischio o gli effetti di controversie tra le parti nell'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

2. Al fine del presente accordo, s'intende per:

«attività contrarie alla concorrenza»: qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende o altre sanzioni a norma del diritto della concorrenza di una delle parti;

«autorità competente di uno Stato membro»: una delle autorità nazionali figuranti all'allegato A; quest'ultimo potrà essere ampliato o modificato in qualsiasi momento dalle Comunità europee; il Canada sarà informato per iscritto di tali aggiunte o modifiche prima dell'invio di qualsiasi informazione ad una nuova autorità inserita nell'elenco;

«autorità di concorrenza»:

i) per il Canada il «Commissioner of Competition» nominato ai sensi del Competition Act e

ii) per le Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee, nel quadro delle sue competenze, a norma del diritto della concorrenza delle Comunità europee;

«diritto della concorrenza»:

i) per il Canada, il «Competition Act» e la normativa connessa e

ii) per le Comunità europee, gli articoli 85, 86 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio sul controllo delle concentrazioni fra imprese, gli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e i regolamenti di applicazione a norma dei suddetti trattati, fra i quali la decisione dell'Alta Autorità n. 24/54,

nonché tutti i relativi emendamenti e le altre disposizioni legislative o regolamentari che le parti convengano per iscritto e di comune accordo di considerare «diritto della concorrenza» ai fini del presente accordo;

«atto di esecuzione»: qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità di concorrenza di una delle parti.

3. Ogni riferimento contenuto nel presente accordo ad una disposizione specifica del rispettivo diritto della concorrenza delle parti deve essere inteso come riferimento a tale disposizione nella versione eventualmente modificata o alle disposizioni che la sostituiscono.

II. Notificazioni

1. Le parti si notificano reciprocamente, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo IX, i rispettivi atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte.

2. Sono considerati atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte e quindi danno normalmente adito a fatti soggetti a notifica quelli che:

- i) sono attinenti agli atti di esecuzione dell'altra parte;
- ii) comportano attività contrarie alla concorrenza, diverse da fusioni o acquisizioni, compiute integralmente o parzialmente sul territorio dell'altra parte;
- iii) riguardano comportamenti che si presumono imposti, favoriti o approvati dall'altra parte o da una delle sue province o Stati membri;
- iv) riguardano una fusione o acquisizione nella quale:
 - una o più parti dell'operazione ovvero
 - una società che controlla una o più parti dell'operazione;sia una società riconosciuta o disciplinata secondo il diritto dell'altra parte o di una delle sue province o Stati membri;
- v) implicano l'imposizione o l'applicazione di sanzioni, da parte di un'Autorità di concorrenza, che esigano o vietino determinati comportamenti sul territorio dell'altra parte; o
- vi) implicano la richiesta proveniente da una delle parti di informazioni disponibili 'sul territorio dell'altra parte.

3. Le notificazioni ai sensi del presente articolo, devono essere effettuate ogniqualvolta l'autorità di concorrenza ritenga di essere in presenza di fatti soggetti a notifica e, in ogni caso, ai sensi dei paragrafi 4-7 del presente articolo.

4. In presenza di fatti soggetti a notifica relativi a fusioni o acquisizioni, la notifica deve essere effettuata:

- a) nel caso delle Comunità europee, quando viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio o quando perviene una notifica di operazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato CECA e quando è richiesta una preventiva autorizzazione da parte della Commissione a norma di tale articolo; e
 - b) nel caso del Canada, immediatamente dopo la presentazione di una richiesta scritta di informazioni sotto giuramento o dichiarazione solenne da parte della sua autorità di concorrenza, o dopo l'ottenimento di un ordine a norma della sezione 11 del Competition Act, relativamente all'operazione in questione.
5. a) Quando l'autorità di concorrenza di una parte richiede che una persona fornisca informazioni, documenti o altri dati che si trovano sul territorio dell'altra parte o richiede una testimonianza orale in un procedimento o chiede di partecipare ad un interrogatorio personale condotto da una persona che si trova sul territorio dell'altra parte, la notifica deve essere effettuata al momento o anticipatamente alla presentazione della richiesta.

b) La notifica ai sensi della lettera a) del presente paragrafo è richiesta indipendentemente dalla circostanza che l'atto di esecuzione in relazione al quale viene richiesta la suddetta informazione sia stato precedentemente notificato ai sensi dell'articolo II, paragrafi da 1 a 3. Tuttavia non è richiesta una notifica separata per ogni successiva richiesta di informazioni dalla stessa persona, che venga presentata nel corso dell'atto di esecuzione, a meno che la parte che riceve la notifica dia altre indicazioni o a meno che la parte che chiede le informazioni venga a conoscenza di nuovi aspetti attinenti agli interessi rilevanti della parte notificata.

6. In presenza di fatti soggetti a notifica, quest'ultima deve avvenire con un congruo anticipo, in modo che le osservazioni dell'altra parte possano essere prese in considerazione nei seguenti casi:

- a) nel caso delle Comunità europee:
 - i) quando l'autorità di concorrenza decide di avviare una procedura in materia di concentrazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio,
 - ii) nei casi diversi da fusioni e acquisizioni, l'emissione di una comunicazione degli addebiti, o
 - iii) l'adozione di una decisione o di una soluzione concordata;
- b) nel caso del Canada:
 - i) la presentazione di una richiesta presso il tribunale della concorrenza,
 - ii) l'avvio di una procedura penale, o
 - iii) la soluzione di una controversia attraverso un'assunzione di impegno (undertaking) o un'ordinanza di autorizzazione (consent order).

7. a) Le parti si notificano reciprocamente tutti i casi in cui le rispettive autorità di concorrenza intervengano o comunque partecipino a procedimenti amministrativi o giudiziari, qualora detti procedimenti possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra parte. L'obbligo di notificazione di cui al presente paragrafo sussiste solo:

- i) nel caso di procedimenti giudiziari o amministrativi pubblici e
- ii) nel caso di intervento o partecipazione che si svolga pubblicamente e nell'osservanza di norme procedurali;

b) e notificazioni sono effettuate al momento dell'intervento o della partecipazione o se successivamente, il più presto possibile.

8. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da consentire alla parte destinataria di procedere ad una prima valutazione delle conseguenze dell'atto di esecuzione sui suoi interessi rilevanti. Le notifiche devono contenere nomi ed indirizzi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, il tipo delle attività oggetto di indagine e le disposizioni giuridiche in questione.

9. Le notifiche effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comunicate conformemente all'articolo IX.

III. Consultazioni

1. Le parti possono richiedere consultazioni su qualsiasi questione inerente al presente accordo. Le richieste di consultazioni sono motivate e precisano se scadenze procedurali o altre considerazioni impongono un'urgenza particolare. Le parti si impegnano ad accedere senza indugio alle reciproche richieste di consultazione al fine di raggiungere una conclusione coerente con i principi fissati nel presente accordo.

2. Nelle consultazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di concorrenza delle parti esaminano attentamente le reciproche argomentazioni alla luce dei principi fissati nel presente accordo e restano a disposizione per spiegarsi reciprocamente i risultati specifici della propria applicazione di tali principi alla questione oggetto di discussione.

IV. Coordinamento degli atti di esecuzione

1. Le autorità di concorrenza delle parti si prestano reciprocamente assistenza nei rispettivi atti di esecuzione, compatibilmente con le leggi vigenti e gli interessi rilevanti della parte che presta assistenza.

2. Qualora abbiano entrambe interesse a porre in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, le parti possono convenire che è di reciproco interesse coordinare detti atti di esecuzione. Per stabilire se sia opportuno coordinare in tutto o in parte determinati atti di esecuzione, le parti tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- i) gli effetti di tale coordinamento sulla capacità delle autorità di concorrenza di entrambe le parti di raggiungere gli obiettivi dei rispettivi atti di esecuzione;
 - ii) la capacità delle rispettive autorità di concorrenza di ottenere le informazioni necessarie per porre in essere atti di esecuzione;
 - iii) il grado in cui le autorità di concorrenza delle parti possono assicurare un intervento efficace preliminare o permanente nei confronti degli atti contrari alla concorrenza in questione;
 - iv) la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili; e
 - v) la possibilità di ridurre i costi sostenuti dalle persone che sono oggetto degli atti di esecuzione.
3. a) Le autorità di concorrenza delle parti possono coordinare i rispettivi atti di esecuzione concordandone i tempi in modo particolare, nel pieno rispetto delle proprie leggi e interessi rilevanti. Tale coordinamento può, come convenuto dalle autorità di concorrenza delle parti,

portare ad atti di esecuzione da parte di una o di entrambe le autorità di concorrenza, secondo quanto risulti più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

b) Nello svolgimento di atti di esecuzione coordinati le autorità di concorrenza di entrambe le parti devono fare il massimo sforzo affinché gli obiettivi di esecuzione dell'altra parte possano essere raggiunti.

c) Entrambe le parti possono in qualsiasi momento notificarsi la propria intenzione di limitare o porre termine al coordinamento e perseguire i propri atti di esecuzione autonomamente, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo.

V. Cooperazione nell'ipotesi di altre attività contrarie alla concorrenza nel territorio di una parte e lesive degli interessi dell'altra parte

1. Le parti constatano che attività contrarie alla concorrenza compiute nel loro territorio possono violare il diritto della concorrenza di una parte e ledere parimenti gli interessi rilevanti dell'altra parte. Le parti convengono che è nel loro comune interesse agire nei riguardi di siffatti comportamenti contrari alla concorrenza.

2. Quando ritenga che attività contrarie alla concorrenza condotte nel territorio dell'altra parte ledano i propri interessi rilevanti, la parte interessata può notificare la circostanza all'altra parte e chiedere che le sue autorità di concorrenza adottino misure di esecuzione adeguate. La parte che presenta la richiesta deve indicare con la massima precisione la natura delle attività anticoncorrenziali e i loro effetti sui propri interessi e propone altresì di fornire ogni possibile informazione e cooperazione.

3. La parte destinataria della richiesta deve consultarsi con la parte richiedente e l'autorità di concorrenza della prima dovrà attribuire la massima considerazione alla richiesta nel decidere sull'opportunità di nuovi atti di esecuzione o sul rafforzamento di quelli già adottati nei confronti delle attività contrarie alla concorrenza individuate nella richiesta. L'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa senza indugio l'altra parte sulla propria decisione e le motivazioni che ne sono alla base. Nel caso di nuovi atti di esecuzione l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta informa la parte richiedente sui principali sviluppi e sul loro esito.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere, in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta né ostano a che l'autorità di concorrenza della parte richiedente adotti nei riguardi di queste ultime atti di esecuzione propri.

VI. Prevenzione dei conflitti

1. Ogni parte, nell'ambito delle proprie leggi e nei limiti compatibili con i suoi interessi rilevanti, viste le finalità del presente accordo, indica nell'articolo I, riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte le fasi degli atti di esecuzione, incluse le decisioni sull'opportunità di avviare un'indagine o un procedimento, sul relativo campo di applicazione e sulla natura delle sanzioni o ammende necessarie.

2. Qualora risulti che gli atti di esecuzione di una parte possono ledere interessi rilevanti dell'altra, le parti, coerentemente con i principi generali indicati sopra, mettono in atto il massimo sforzo per arrivare a un'equa composizione degli interessi in conflitto, e a questo fine prendono in considerazione i seguenti elementi:

- i) l'importanza relativa, per gli atti anticoncorrenziali implicati, dei comportamenti posti in essere nel territorio di una parte rispetto ai comportamenti nel territorio dell'altra parte;
- ii) l'importanza relativa e la prevedibilità degli effetti di atti anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti di una parte rispetto agli effetti sugli interessi rilevanti dell'altra parte;
- iii) la presenza o l'assenza negli autori di atti anticoncorrenziali della volontà di influire sugli interessi di consumatori, fornitori o concorrenti nel territorio della parte che adotta gli atti di esecuzione;
- iv) il grado di conflitto o di compatibilità fra gli atti di esecuzione e le leggi o politiche economiche applicate dall'altra parte comprese quelle espresse nell'applicazione, o le decisioni adottate ai sensi dei rispettivi diritti della concorrenza;
- v) la possibilità che soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a requisiti contraddittori imposti dalle parti;
- vi) l'esistenza o l'assenza di legittime aspettative che verrebbero confortate o disattese dagli atti di esecuzione;
- vii) la locazione di attivi rilevanti;
- viii) il grado in cui una sanzione, per poter essere efficace, deve essere applicata all'interno del territorio dell'altra parte;
- ix) la necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli interessi rilevanti dell'altra parte, in particolare nell'applicazione di sanzioni nei confronti di atti anticoncorrenziali all'interno del territorio di una parte; e
- x) la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione, che l'altra parte adotta nei riguardi delle stesse persone, fra cui sentenze ed assunzioni di obblighi derivanti da tali atti.

VII. Scambio di informazioni

1. Nell'attuare i principi contenuti nel presente accordo, le parti convengono che è nel loro comune interesse scambiare informazioni che agevolino un'effettiva applicazione di rispet-

tivi diritti della concorrenza e favoriscano una migliore comprensione delle rispettive politiche ed attività di esecuzione.

2. Le parti si comunicano, a richiesta, le informazioni di cui dispongono quando la parte richiedente le ritenga importanti ai fini della preparazione o dell'applicazione degli atti di esecuzione da parte della sua autorità di concorrenza.

3. Nel caso di un'azione concorrente di entrambe le parti diretta all'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, l'autorità di concorrenza di una parte, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra parte, deve accertare se le persone fisiche o giuridiche interessate acconsentano allo scambio di informazioni riservate relative, fra le autorità di concorrenza di entrambe le parti.

4. Nel corso delle consultazioni ai sensi dell'articolo III, ogni parte deve fornire all'altra il maggior numero possibile di informazioni al fine di agevolare la discussione più ampia possibile in merito agli aspetti rilevanti di una particolare operazione.

VIII. Riunioni semestrali

1. Per promuovere tale interesse comune nella cooperazione e nel coordinamento in merito alle proprie attività di esecuzione, i funzionari competenti delle autorità di concorrenza delle parti si riuniscono due volte all'anno, se le autorità di concorrenza delle parti non hanno convenuto altrimenti al fine di: a) scambiare informazioni sui rispettivi atti di esecuzione e relativi obiettivi prioritari, b) scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune, c) discutere eventuali mutamenti di politica che intendono introdurre e d) discutere altri temi di interesse reciproco connessi all'applicazione del diritto della concorrenza.

2. Una relazione relativa a queste riunioni semestrali verrà messa a disposizione del Comitato congiunto per la cooperazione nel quadro dell'accordo di cooperazione economica e commerciale fra le Comunità europee ed il Canada.

IX. Comunicazioni ai sensi dell'accordo

Le comunicazioni contemplate dal presente accordo, comprese le notifiche di cui all'articolo II e le richieste di cui agli articoli III e V, possono rivestire la forma di comunicazioni dirette, verbali o telefoniche, scritte o mediante telefax, fra le autorità di concorrenza delle parti. Le notifiche di cui all'articolo II e le richieste di cui agli articoli III e V, tuttavia, sono confermate senza indugio per iscritto attraverso i canali diplomatici.

X. Riservatezza ed uso delle informazioni

1. Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, le parti non sono tenute a fornirsi informazioni la cui divulgazione sia vietata dalla legislazione della parte in possesso dell'informazione o sia incompatibile con gli interessi rilevanti della stessa.

2. Se non hanno convenuto diversamente, le parti si impegnano a tutelare nel modo più ampio la riservatezza delle informazioni reciprocamente fornite in via confidenziale ai sensi del presente accordo e a respingere nella maggior misura possibile eventuali richieste di conoscere tali informazioni provenienti da terzi.

3. a) L'autorità di concorrenza delle Comunità europee, previa notifica all'autorità di concorrenza canadese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti dalle notifiche inviate dall'autorità di concorrenza canadese.

b) L'autorità di concorrenza delle Comunità europee, previa consultazione con l'autorità di concorrenza canadese, informa le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri su qualsiasi forma di cooperazione o coordinamento degli atti di esecuzione. Tuttavia, per quanto riguarda tali atti, l'autorità di concorrenza delle Comunità europee rispetta la richiesta dell'autorità di concorrenza canadese di non divulgare le informazioni fornite da quest'ultima se ciò sia necessario al fine di assicurare la riservatezza.

4. Prima di intraprendere azioni che possano portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo informazioni fornite in via confidenziale in base al presente accordo, le autorità di concorrenza delle parti si consultano reciprocamente e tengono nel debito conto i rispettivi interessi rilevanti.

5. Le informazioni ricevute da una parte a norma del presente accordo, diverse da quelle ricevute in applicazione dell'articolo II, vengono utilizzate unicamente ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza di tale parte. Le informazioni ricevute in applicazione dell'articolo II vengono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo.

6. Una parte può chiedere che le informazioni fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare della prima.

XI. Diritto vigente

Nessun elemento del presente accordo può obbligare una parte a prendere iniziative che siano in contrasto con il proprio diritto vigente o imporre modifiche nella legislazione delle parti o delle loro rispettive province o Stati membri.

XII. Entrata in vigore e recesso

1. Il presente accordo entra in vigore al momento della firma.

2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto di voler recedere dall'accordo.

3. Le parti riesaminano l'applicazione del presente accordo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, allo scopo di valutare la loro cooperazione, individuare altre aree in cui potrebbero proficuamente cooperare e determinare ogni altro mezzo atto a migliorare il presente accordo. Le parti convengono che detto riesame includerà in particolare l'analisi di fattispecie reali o possibili, allo scopo di stabilire se per tutelare i loro interessi sia opportuna una più stretta cooperazione. Sono allegate al presente accordo tre lettere che le parti si sono scambiate. Esse formano parte integrante del presente accordo.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο πληρεξούσιοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised, have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren hiertoe gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har de undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

HECHO en Bonn, por duplicado, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente auténticos.

UDFÆRDIGET i Bonn den syttende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på engelsk, fransk, dansk, tysk, græsk, spansk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, finsk og svensk, som alle er lige autentiske.

GESCHEHEN zu Bonn, in zwei Exemplaren, am siebzehnten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

ΕΓΙΝΕ στη Βόννη, εις διπλούν, στις δέκα επτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

DONE at Bonn, in duplicate, on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in the English, French, Danish, German, Greek, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

FAIT à Bonn, en double exemplaire, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

FATTO a Bonn, in duplice copia, addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.

GEDAAN te Bonn, in tweevoud, de zeventiende juni negentienhonderd negenennegentig, in de Engelse, Franse, Deense, Duitse, Griekse, Spaanse, Italiaanse, Nederlandse, Portugese, Finse en Zweedse taal, zijnde de teksten in al deze talen gelijkelijk authentiek.

FEITO em Bona, em duplo exemplar, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e nove, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos.

TEHTY Bonnissa kahtena kappaleena seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

SOM SKEDDE i Bonn i två exemplar den sjuttonde juni nittonhundranittionio på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

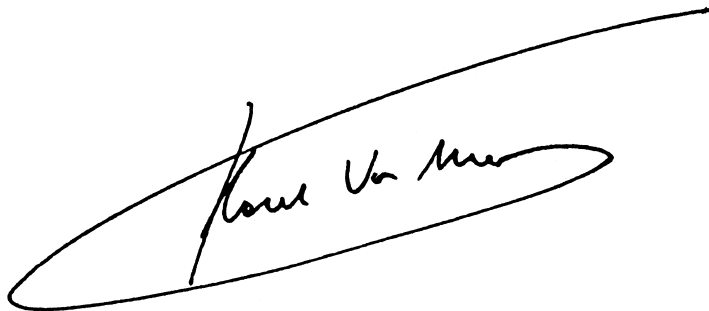
Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

W. M. W. W.

Por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
For Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
For the European Coal and Steel Community
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön puolesta
På Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar



Por el Gobierno de Canadá
For Canadas regering
Für die Regierung von Kanada
Για την κυβέρνηση του Καναδά
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de regering van Canada
Pelo Governo do Canadá
Kanadan hallituksen puolesta
På Kanadas regerings vägnar



ALLEGATO A

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung X/A/6 (Wettbewerbsangelegenheiten)

BELGIO

Ministerie van Economische Zaken — Ministère des affaires économiques
Algemene Inspectie van de prijzen en de mededinging — Inspection générale des prix et de la concurrence

DANIMARCA

Konkurrencerådet

FINLANDIA

Kilpailuvirasto/Konkurrensverket

FRANCIA

Ministère de l'économie et des finances
Direction générale de la concurrence, de la consommation et des fraudes

GERMANIA

Bundeskartellamt

GRECIA

Επιτροπή ανταγωνισμού

IRLANDA

Competition Authority

ITALIA

Autorità garante della concorrenza e del mercato

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

PORTOGALLO

Ministério da Economia
Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência

SPAGNA

Dirección General Política Económica y Defensa de la Competencia

SVEZIA

Konkurrensverket

REGNO UNITO

Office of Fair Trading

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

(relativa alle informazioni da fornire agli Stati membri)

Conformemente ai principi che disciplinano le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza, ad esempio quelle contenute nel regolamento n. 17 del Consiglio, e conformemente all'articolo X, paragrafo 3 dell'accordo tra le Comunità europee e il Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza,

- la Commissione trasmetterà allo Stato o agli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti la notifica da essa inviata o quella ricevuta dall'autorità di concorrenza canadese; gli Stati membri riceveranno la notifica quanto prima possibile nella lingua di comunicazione delle parti; ogniqualvolta la Commissione trasmetta informazioni alle autorità canadesi, gli Stati membri saranno informati contemporaneamente;
- la Commissione informerà quanto prima possibile lo Stato o gli Stati membri i cui interessi rilevanti siano coinvolti di qualsiasi cooperazione o coordinamento relativi agli atti di esecuzione.

Ai fini della presente dichiarazione si considera che gli interessi rilevanti di uno Stato membro siano coinvolti quando gli atti di esecuzione in questione:

- i) siano attinenti agli atti di esecuzione dello Stato membro;
- ii) si riferiscano ad attività contrarie alla concorrenza, diverse da fusioni o acquisizioni, condotte in tutto in parte sul territorio dello Stato membro;
- iii) si riferiscano a comportamenti che si presumono imposti, favoriti o approvati dallo Stato membro;
- iv) si riferiscano ad una fusione o acquisizione nella quale
 - una o più parti dell'operazione ovvero
 - una società che controlli una o più parti dell'operazione,sia una società riconosciuta o disciplinata secondo la legislazione dello Stato membro;
- v) comportino l'imposizione o l'applicazione di sanzioni che esigano o vietino un determinato comportamento nel territorio dello Stato membro;
- vi) comportino la richiesta da parte dell'autorità di concorrenza canadese di informazioni disponibili sul territorio dello Stato membro.

La Commissione informerà inoltre tutti gli Stati membri, almeno due volte l'anno in occasione di riunioni di specialisti della concorrenza dei governi nazionali, sull'attuazione dell'accordo e in particolare sui contatti avuti con l'autorità di concorrenza canadese riguardo alla trasmissione agli Stati membri delle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro dell'accordo.

ALLEGATO C

SCAMBIO DI LETTERE

A. Progetto di lettera interpretativa diretta al governo del Canada

Signor ... [nome],

Il ... [data] il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee hanno concluso l'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

Per garantire che l'interpretazione dell'accordo da parte delle Comunità europee sia intesa correttamente, si riportano di seguito due dichiarazioni interpretative.

1. Alla luce dell'articolo XI dell'accordo, l'articolo X, paragrafo 1 va inteso nel senso che le informazioni oggetto delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 17 del Consiglio o di disposizioni equivalenti di altri regolamenti nel settore della concorrenza non possono in nessuna circostanza essere comunicate all'autorità di concorrenza canadese se non previa autorizzazione esplicita della fonte interessata.

Analogamente, le informazioni di cui articolo II, paragrafo 8 e all'articolo VII dell'accordo non possono contenere informazioni che ricadano sotto l'articolo 20 del regolamento n. 17 o di disposizioni equivalenti di altri regolamenti nel settore della concorrenza se non previa autorizzazione esplicita della fonte interessata.

2. Alla luce dell'articolo X, paragrafo 2 dell'accordo, tutte le informazioni fornite in via confidenziale da una delle parti a norma dell'accordo saranno considerate riservate dalla parte che le riceve, la quale respingerà qualsiasi richiesta di comunicazione a terzi a meno che tale comunicazione non sia a) autorizzata dalla parte che fornisce l'informazione o b) richiesta dalla legislazione della parte che la riceve.

Ciò significa che:

- ciascuna parte garantisce la riservatezza di tutte le informazioni fornite in via confidenziale dall'altra parte compatibilmente con le norme applicabili della parte ricevente, comprese le norme intese a garantire la riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività di applicazione di una parte;
- ciascuna parte utilizzerà tutti gli strumenti legali a sua disposizione per impedire la divulgazione di tali informazioni.

Si ribadisce inoltre che, se una parte dovesse constatare che, nonostante i suoi sforzi, informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni dell'articolo X, essa dovrà notificarlo immediatamente all'altra parte.

Vi saremmo grati se poteste confermare che queste dichiarazioni interpretative non presentano alcuna difficoltà per il governo del Canada.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione

*Per la Comunità europea
e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio*

B. Progetto di lettera di risposta dal governo del Canada

Legal Services, Industry Canada
Place du Portage, Phase 1
50 Victoria Street
Hull, Quebec (K 1A 0C9)
Tel.: (819) 997 33 25
Fax: (819) 953 92 67

Signor
Membro della Commissione europea
200 rue de la Loi
1049 Bruxelles
Belgio

Data:

Signor Commissario,

La ringrazio della Sua lettera del (...). Ci rallegriamo che sia stato ultimato l'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei nostri rispettivi diritti della concorrenza. Le dichiarazioni relative all'interpretazione dell'accordo e di altro tipo accluse alla Sua lettera corrispondono alla nostra comprensione dell'accordo.

Vorrei ribadire, riguardo all'applicazione dell'articolo XI e ai fini di una maggiore certezza giuridica, che il Canada non può procedere ad alcuno scambio di informazioni nel quadro del suddetto accordo che non sarebbe stato possibile in assenza dell'accordo stesso. La pregherei di confermarci quanto prima per lettera il Suo accordo su questo punto.

Contiamo di proseguire e sviluppare la nostra cooperazione in materia di diritto della concorrenza, che si rispecchia nell'accordo e nel comportamento tenuto fino ad oggi da ciascuno di noi.

Voglia gradire, signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

KONRAD von FINCKENSTEIN
Commissioner of Competition

C. Lettera di risposta al governo del Canada

Signor (nome),

La ringrazio della Sua lettera del (...). Le confermiamo che la Sua lettera non solleva alcuna difficoltà da parte delle Comunità europee.

Siamo estremamente contenti che l'accordo tra le Comunità europee ed il Canada sia stato concluso e contiamo in una stretta cooperazione in futuro.

Voglia gradire i sensi della nostra più alta considerazione,

*Per la Comunità europea
e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio*

Informazione relativa all'applicazione tra la Comunità europea e il Canada dell'accordo sulle norme internazionali relative ai metodi di cattura non crudeli tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa

Il 31 maggio 1999 è avvenuto lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sulle norme internazionali relative ai metodi di cattura non crudeli tra la Comunità europea e il Canada ⁽¹⁾. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo tra le parti, la Comunità europea e il Canada, conformemente alle disposizioni del processo verbale concordato ad esso relativo, ne hanno convenuto l'applicazione su base bilaterale, a decorrere dal 1° giugno 1999.

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.1998.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra ⁽¹⁾

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del suddetto accordo, firmato a Madrid nel dicembre 1995 ha avuto luogo il 25 giugno 1999; l'accordo entrerà quindi in vigore, conformemente all'articolo 34, il 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 65.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1999

che modifica la decisione 98/131/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Svezia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001

[notificata con il numero C(1999) 1531]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(1999/446/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

- (1) considerando che gli obiettivi fissati dalla decisione 98/131/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Svezia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 ⁽³⁾, sono stati calcolati sulla base delle informazioni allora disponibili;
- (2) considerando che, per migliorare la qualità delle catture da parte delle navi adibite alla pesca pelagica e accrescere quindi la percentuale di queste catture sbarcate per il consumo umano, è necessario autorizzare un aumento della loro capacità;
- (3) considerando che tale aumento di capacità deve essere conseguito mediante una nuova ripartizione delle capacità tra gli altri segmenti, senza provocare un incremento degli obiettivi globali fissati dalla decisione 98/131/CE;
- (4) considerando che il comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Svezia relativo al periodo 1997-2001 che figura nell'allegato della presente decisione, comprese le note in calce, annulla e sostituisce la tabella riportata nell'allegato della decisione 98/131/CE.

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 175 del 30.7.1997, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 39 del 12.2.1998, pag. 79.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

ALLEGATO

Zona	Stock	Segmento	Composizione delle catture	Tasso di riferimento	Riduzione ponderata	Situazione all'1.1.1997		Obiettivo 31.12.1996				Obiettivo 31.12.2001			
						GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)	GT (*)	kW	GT (*) × t ('000)	kW × t ('000)
Baltico, Kattegat e Skagerrak		Piccola pesca costiera < 12 metri		0 %	0 %	7 774	90 328	7 974	92 328			7 974	92 328		
Totale parziale						7 774	90 328	7 974	92 328			7 974	92 328		
Kattegat, Skagerrak e Mare del Nord	Gamberi e specie demersali	Traino	DR: 7,3 % OF: 0,0 % Altri: 92,7 %	30 %	2,2 %	5 619	22 560	5 619	23 560			5 496	23 044		
Baltico, Kattegat, Skagerrak, Mare del Nord e mare di Norvegia	Specie pelagiche	Traino, ciancioli ⁽¹⁾	DR: 1,8 % OF: 0,0 % Altri: 98,2 %	30 %	0,5 %	18 556	63 119	23 353	83 922			23 256	83 586		
Baltico, Kattegat, Skagerrak e Mare del Nord	Merluzzo e scampi	Strascico	DR: 15,0 % OF: 73,0 % Altri: 12,0 %	30 %	26,4 %	15 481	64 494	11 841	49 741	2 250	9 451	11 841	49 741	1 656	6 956
Baltico	Merluzzo	Attrezzi fissi ⁽²⁾ navi > 12 metri	OF: 92,0 % Altri: 8,0 %	20 %	18,4 %	2 741	13 114	2 856	14 564			2 330	11 884		
Baltico	Salmone	Attrezzi fissi ⁽²⁾ navi > 12 metri	DR: 58,0 % OF: 29,0 % Altri: 13,0 %	30 %	26,1 %	354	1 723	354	1 723			262	1 273		
Subtotal						42 751	165 010	44 023	173 510			43 185	169 529		
Totale						50 525	255 338	51 997	265 838			51 159	261 857		

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento).

OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

(*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione. Gli obiettivi verranno rivisti non appena saranno disponibili le stazze effettive in GT.

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 97/413/CE e secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, la Commissione può autorizzare, su richiesta delle autorità svedesi, un aumento di capacità di questo segmento per lo sfruttamento di nuove possibilità di pesca per l'aringa del Baltico. I limiti per tale aumento di capacità verranno stabiliti in base a tutte le informazioni necessarie relativamente alla situazione degli stock dell'aringa del Baltico.⁽²⁾ Per questi due segmenti i dati relativi alla capacità sono provvisori e possono essere soggetti a modifiche, ad esempio in base a dati più precisi quanto concerne la composizione delle catture e la ripartizione delle navi tra segmenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1999****che modifica la decisione 98/122/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Germania relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001***[notificata con il numero C(1999) 1533]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(1999/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

- (1) considerando che gli obiettivi fissati dalla decisione 98/122/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Germania relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 ⁽³⁾, sono stati calcolati sulla base delle informazioni allora disponibili;
- (2) considerando i nuovi dati forniti dalla Germania sui livelli storici delle attività dei pescherecci della propria flotta, è necessario rivedere gli obiettivi per alcuni segmenti;
- (3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Germania relativo al periodo 1997-2001 che figura nell'allegato della presente decisione, comprese le note in calce, annulla e sostituisce la tabella riportata nell'allegato della decisione 98/122/CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.⁽²⁾ GU L 175 del 30.7.1997, pag. 27.⁽³⁾ GU L 39 del 12.2.1998, pag. 21.

ALLEGATO

Zona	Stock	Segmento	Composizione delle catture	Tasso di riferi-mento	Ridu-zione ponderata	Situazione 1.1.1997		Obiettivo 31.12.1996				Obiettivo 31.12.2001			
						GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*) × t (‘000)	kW × t (‘000)	GT (*)	kW	GT (*) × t (‘000)	kW × t (‘000)
Mar Baltico e Mare del Nord	Specie demersali a aringhe	Piccola pesca costiera < 12 metri		0 %	0 %	4 050	27 999	4 827	31 433			4 827	31 433		
Totale parziale						4 050	27 999	4 827	31 433			4 827	31 433		
Mar Baltico e Mare del Nord	Specie demersali	Attrezzi fissi > 12 metri	DR: 4,8 % OF: 18,6 %	25 %	5,9 %	2 004	5 605	2 186	6 200			2 057	5 834		
Mar Baltico e Mare del Nord	Specie demersali	Reti da traino	DR: 14,9 % OF: 54,4 %	30 %	20,8 %	11 204	34 798	14 910	40 657			11 809	32 200		
Mare del Nord	Pesce piatto	Sfogliare	DR: 93,5 % OF: 0,9 %	30 %	28,3 %	1 731	5 903	2 263	6 759	564	1 658	2 263	6 759	404	1 189
Mare del Nord	Pesce piatto e crostacei	Sfogliare (elenco I e II)	DR: 25,5 % OF: 5,9 %	30 %	9,4 %	12 544	50 334	11 944	52 522			10 821	47 585		
Acque UE	Specie pelagiche	Reti da traino	DR: 29,3 % OF: 24,3 %	30 %	16,1 %	18 264	11 749	18 356	12 841	4 684	3 336	18 356	12 841	3 930	2 799
Paesi terzi, NAFO, NEAFC e acque UE	Specie demersali	Reti da traino	DR: 9,9 % OF: 10,2 %	30 %	6,0 %	20 357	25 495	33 872	35 529			31 840	33 397		
Totale parziale						66 104	133 884	83 531	154 508			77 146	138 617		
Totale						70 154	161 883	88 358	185 941			81 973	170 050		

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento).
OF: Overfished (stock sovrasfruttato).
(*) Compresa le stime GT conformemente all'articolo 4 della presente decisione. Gli obiettivi verranno rivisti non appena saranno disponibili le stazze effettive in GT.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1999****che modifica la decisione 98/130/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Finlandia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001***[notificata con il numero C(1999) 1534]***(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

(1999/448/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

- (1) considerando che gli obiettivi fissati dalla decisione 98/130/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Finlandia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 ⁽³⁾, sono stati calcolati sulla base delle informazioni allora disponibili;
- (2) considerando che, tenuto conto dei nuovi dati forniti dalla Finlandia sulla ripartizione per segmento dei pescherecci della propria flotta, è necessario rivedere gli obiettivi per il 31 dicembre 2001;
- (3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Finlandia relativo al periodo 1997-2001 che figura nell'allegato della presente decisione, comprese le note in calce, annulla e sostituisce la tabella riportata nell'allegato della decisione 98/130/CE.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.⁽²⁾ GU L 175 del 30.7.1997, pag. 27.⁽³⁾ GU L 39 del 12.2.1998, pag. 73.

ALLEGATO

Zona	Stock	Segmento	Composizione delle catture	Tasso di riferi- mento	Riduzione ponderata	Obiettivo all'1.1.1997		Obiettivo 31.12.1996		Obiettivo 31.12.2001	
						GT (*)	kW	GT (*)	kW	GT (*)	kW
Baltico, CIEM III b, c, d	Specie pelagiche Salmone	Piccola pesca costiera, navi < 12 m, cogolli, reti da imbrocco, reti a post. fissa	Aringa del Baltico, salmone e altre specie	0 %	0 %	9 918	139 894	10 100	142 110	10 100	142 110
Totale parziale						9 918	139 894	10 100	142 110	10 100	142 110
Baltico, CIEM III b, c, d	Specie pelagiche	Pescherecci da traino	DR: 0 % OF: 0 % Altri: 100 %	0 %	0 %	9 688	54 629	10 470	58 031	10 470	58 031
Baltico, CIEM III b, c, d	Specie demersali ⁽¹⁾	Pescherecci da traino	DR: 0 % OF: 100 % Altri: 0 %	20 %	20,0 %	731	2 100	731	2 100	585	1 680
Baltico, CIEM III b, c, d	Salmone, specie demersali	Attrezzi fissi, reti da imbrocco palangari	Salmone e merluzzo 100 %	30 %	30,0 %	3 030	21 100	3 246	22 590	2 272	15 813
Totale parziale						13 449	77 829	14 447	82 721	13 327	75 524
Totale						23 367	217 723	24 547	224 831	23 427	217 634

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento).
OF: Overfished (stock sovrasfruttato).
(*) Compresa le stime in GT conformemente all'articolo 4 della decisione. Gli obiettivi verranno rivisti non appena saranno disponibili le stazze effettive in GT.
(1) Dato l'esiguo numero di navi in questo segmento la Commissione potrebbe riesaminare, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, gli obiettivi per il 2001 in base all'evoluzione degli stock di merluzzo del Baltico.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale*[notificata con il numero C(1999) 2110]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Sia la decisione 1999/363/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/419/CE ⁽⁵⁾, sia la decisione 1999/389/CE della Commissione, dell'11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali delle specie bovina e suina e che abroga la decisione 1999/368/CE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/419/CE, sono state profondamente emendate. Poiché è necessario apportarvi ulteriori modifiche, esigenze di chiarezza e di razionalizzazione inducono a riformularne il disposto nell'ambito di un'unica decisione.
- (2) Il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina di mangimi composti. A partire dal 15 gennaio 1999 tali mangimi erano stati distribuiti a un numero considerevole di aziende avicole in Belgio (circa il 25 % del totale).
- (3) A partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che avevano ricevuto tali mangimi. Dal 1° giugno 1999 le

medesime autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame. Prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati nelle aziende di cui trattasi prima di tale data potrebbero ancora essere presenti sul mercato.

- (4) Il 2 giugno 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione di aver sottoposto a misure restrittive circa 500 allevamenti suinicoli che potevano aver ricevuto mangimi contaminati. Il 3 giugno 1999 le stesse autorità hanno informato la Commissione che mangimi contaminati erano stati distribuiti anche ad un certo numero di allevamenti bovini. Le autorità belghe hanno adottato per i suini e i bovini e i prodotti derivati provvedimenti analoghi a quelli applicati al pollame; in particolare, a decorrere dal 3 giugno 1999 hanno proibito la macellazione di bovini e suini.
- (5) A quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali, hanno formato oggetto di scambi con altri Stati membri e paesi terzi. Anche animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati. Indagini per individuare le responsabilità della contaminazione sono ancora in corso. Un'ispezione comunitaria condotta in Belgio dall'8 all'11 giugno 1999 è giunta alla conclusione che, stando ai risultati analitici disponibili, l'ingente contaminazione è riconducibile non tanto ad un problema ricorrente, bensì ad un fatto prodottosi su un arco di tempo limitato.
- (6) Considerato quanto precede, è necessario adottare misure per proteggere la salute dei consumatori. Tali misure dovrebbero essere applicate ai polli domestici, ai suini e ai bovini allevati in Belgio dal 15 gennaio, e ai prodotti da essi derivati. Esse non dovrebbero invece applicarsi ai prodotti ottenuti da animali che non sono stati allevati in aziende sottoposte a misure restrittive dalle autorità belghe o che, secondo i risultati delle analisi, non sono contaminati da diossina. È opportuno disporre che i prodotti di cui trattasi siano distrutti in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale. Non sembra ancora appropriato fissare una data di scadenza per l'applicazione delle misure. Per evitare distorsioni commerciali, queste ultime dovrebbero applicarsi anche alle esportazioni

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 60.⁽⁶⁾ GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26.

verso i paesi terzi. Tutte i pertinenti ragguagli vanno trasmessi alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi terzi, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni introdotto dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi dovrebbe venir previsto un sistema di certificazione per le spedizioni di origine belga. È necessario che il Belgio e gli Stati membri che hanno ricevuto prodotti ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte a misure restrittive istituiscano un piano di controllo per valutare la presenza della contaminazione da diossine/PCB nei prodotti di origine animale. La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

- (7) Risulta difficile identificare l'origine esatta di alcuni prodotti belgi, in particolare dei prodotti ottenuti da polli domestici ed elaborati tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999, nonché dei prodotti ottenuti da bovini e suini ed elaborati tra il 15 gennaio 1999 e il 3 giugno 1999. Le autorità belghe sono disposte ad accettare la rispedizione di tali prodotti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE. È necessario stabilire norme rigorose e specifiche concernenti la procedura da rispettare per la rispedizione dei prodotti in Belgio, in modo da garantire che non possano essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza. Poiché le autorità belghe hanno segnalato alla Commissione difficoltà nell'utilizzazione della rete ANIMO, istituita dalla direttiva 91/398/CE del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno che la rispedizione dei prodotti venga comunicata direttamente alle autorità competenti centrali del Belgio per fax.
- (8) L'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, stabilisce norme specifiche per la reimportazione di partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un paese terzo. È necessario precisare che i prodotti rispediti da paesi terzi in Belgio non possono essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza.
- (9) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, stabilisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.
- (10) Le prove tossicologiche ed epidemiologiche attualmente disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC).

L'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg di peso corporeo. Non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari. Esistono tuttavia dati sui livelli di base della contaminazione. In mancanza di limiti internazionali, comunitari o nazionali per le diossine, i livelli di base dovrebbero essere utilizzati come riferimento. L'analisi delle diossine esige il ricorso a metodi sofisticati, disponibili soltanto in un numero limitato di laboratori degli Stati membri.

- (11) L'11 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sui PCB quali marcatori per la contaminazione da diossina è giunto alla conclusione che i livelli di sette policlorobifenili (PCB) persistenti nei prodotti a base di uova e di carni di pollame possono rappresentare un affidabile surrogato delle diossine. Ha altresì determinato l'opportunità di fissare a 200 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso il livello d'intervento per i prodotti avicoli. Il 16 giugno 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha adottato un parere in merito alle diossine nel latte ottenuto da bovini alimentati con mangimi contaminati in Belgio. In tale parere il comitato ha sottolineato l'esigenza di analizzare singolarmente i campioni di latte prelevati presso tutte le aziende lattiere sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, procedendo almeno alla ricerca, con un livello di quantificazione adeguato, di PCB che possano fungere da indicatori di una possibile contaminazione da diossina oltre i livelli di base. A tal fine, il comitato ha raccomandato che il livello d'intervento cui attenersi per il latte e i prodotti lattieri sia di 100 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso. Tale livello d'intervento dovrebbe essere applicato per eseguire controlli sul latte crudo delle singole aziende in questione, sul latte in massa delle latterie e su qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. Qualora si riscontrassero valori superiori a 100 ng PCB/g di grasso, dovrebbero venir effettuate analisi per la ricerca delle diossine. Il comitato e il gruppo di lavoro della Commissione hanno sottolineato che i cennati livelli d'intervento sono intesi esclusivamente per un'applicazione nel contesto della particolare situazione attualmente creatasi in Belgio e non dovrebbero essere considerati il riconoscimento di un limite permanente per i PCB nei prodotti di cui trattasi.
- (12) In conformità con il summenzionato parere scientifico del 16 giugno 1999, le autorità belghe hanno proceduto ad analizzare singolarmente il latte crudo di tutte le 234 aziende sottoposte a misure restrittive, il latte in massa delle latterie e qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. I risultati hanno indicato che, a parte il caso di nove aziende, i prodotti ottenuti attualmente e in passato presso 225 aziende non presentano rilievo sanitario per i consumatori. In considerazione di tali risultati, è opportuno che il latte e i prodotti lattieri non rientrino più nel campo d'applicazione della decisione 1999/389/CE. Tuttavia,

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

conformemente alla raccomandazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, è necessario mantenere le misure restrittive per i prodotti ottenuti in aziende lattiere nel cui latte risulta superato il livello d'intervento, fino a quando i risultati delle analisi avranno dimostrato che il latte stesso non è contaminato da diossine.

- (13) Il 28 e 29 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sulla contaminazione da PCB/diossina delle derrate alimentari belghe ha esaminato l'adeguatezza di un tenore del 2 % di grassi quale soglia al di sotto della quale i prodotti alimentari cui si applicano le disposizioni delle decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE potrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione di dette decisioni. Tale gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, sulla base del cennato parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e tenuto conto dei dati finora disponibili in merito a PCB e diossine in prodotti belgi, è lecito ritenere che, nel caso di ovoprodotti contenenti meno del 10 % di grasso d'uovo, non è probabile che un loro tenore inferiore al 2 % determini un significativo aumento dell'assunzione di PCB e diossine oltre i livelli di base.
- (14) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE autorizzano la Commissione ad adottare misure di salvaguardia per gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1, nonché, se la situazione lo esige, per altri prodotti e loro derivati. Ne consegue che dette misure possono anche marginalmente riguardare altri prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. La situazione relativa alla contaminazione da diossina giustifica siffatte misure.
- (15) L'articolo 3 della decisione 1999/363/CE e l'articolo 3 della decisione 1999/389/CE recano disposizioni riguardanti gli Stati membri che hanno ricevuto prodotti di origine belga rientranti nel campo d'applicazione delle decisioni medesime. Poiché dal dialogo con gli Stati membri sono emersi problemi di attuazione e di interpretazione di tali disposizioni, è opportuno che queste ultime vengano chiarite.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi, dei prodotti di

seguito elencati destinati al consumo umano o animale ottenuti da polli domestici allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999 o da suini e bovini allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 3 giugno 1999:

- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
- carni separate meccanicamente;
- carni macinate e preparazioni di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine bovina, suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali, ad eccezione del grasso butirrico;
- uova;
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/43/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, ad eccezione dell'albume;
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %;
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio;
- mangimi composti e premiscele.

B. Il Belgio continua a sottoporre a misure restrittive il latte crudo raccolto dopo il 12 giugno 1999, nonché il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte ottenuti da tale latte crudo, qualora quest'ultimo provenga da aziende che, quando hanno formato oggetto di controllo, non rispettavano il tenore stabilito all'allegato A, fino a quando i risultati delle analisi dimostrino che il latte non è contaminato da diossine.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1.A non si applica se:

- a) i prodotti non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive; oppure se
- b) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di pollami domestici vivi allevati tra il 15 gennaio 1999 e il 1° giugno 1999, di uova da cova deposte dagli animali suddetti nello stesso periodo, nonché di suini e bovini allevati in Belgio dal 15 gennaio al 3 giugno 1999, salvo se gli animali non sono stati allevati e le uova non sono state prodotte in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

⁽¹⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

4. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 2 siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale.

5. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 3 o prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Il Belgio effettua indagini:

- a) sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati,
e
- b) sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi.

Informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati sui risultati di tali indagini.

7. Il Belgio controlla il livello di diossine nei prodotti belgi di origine animale.

A tale scopo, presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

8. Il Belgio tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati delle indagini circa la fonte della contaminazione dei mangimi da diossina.

Articolo 2

1. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato ufficiale pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato B.

2. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di polli domestici vivi e di uova da cova di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato C.

3. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di animali delle specie bovina e suina di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato D.

4. Il certificato ufficiale e le dichiarazioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio.

Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova che sono stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 4, devono immediatamente:

- a) effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;
- b) individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;
- c) rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati questi mangimi e tutti i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;
- d) rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti di origine belga;
- e) provvede affinché i prodotti di cui alle lettere da a) a d) siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, a meno che non possa essere dimostrato che non sono contaminati da diossina, ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A;
- f) informare la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi interessati, sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;
- g) controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

Articolo 4

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo che abbiano ricevuto animali vivi, uova da cova o prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1.A, e all'articolo 1, paragrafo 3, prima del 12 giugno 1999, il Belgio fornisce, se dispone delle pertinenti informazioni, una dichiarazione circa la situazione sanitaria dell'azienda di origine conformemente al modello riprodotto nell'allegato E.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3, lettera e), e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispedire in Belgio prodotti originari di tale paese ai quali si applichi l'articolo 1, paragrafo 1.A, se a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 non è stato possibile identificare con esattezza le aziende belghe di origine e se non sono state effettuate analisi sui prodotti per la ricerca di diossine o PCB.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la rispedizione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti;
- b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato F della presente decisione e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro interessato;
- c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità competente dello Stato membro interessato, in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;
- d) i prodotti devono essere trasportati direttamente allo stabilimento di cui alla lettera a);
- e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare per fax, alla competente autorità responsabile dello stabilimento di cui alla lettera a), il luogo di origine e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CEE della Commissione ⁽¹⁾; nel fax deve figurare la menzione «Prodotti rispediti conformemente all'articolo 5 della decisione 1999/449/CE»;
- f) il Belgio deve confermare per fax l'arrivo di ciascuna partita all'autorità competente dello Stato membro che ha rispedito i prodotti;
- g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine, ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A della decisione 1999/449/CE.

3. Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del paragrafo 2.

Articolo 6

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE siano sottoposti a

misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine, ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 7

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere conformi alla presente decisione le misure da essi applicate agli scambi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 10

Le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE sono abrogate.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

ALLEGATO A

Tenore massimo di PCB per taluni prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1

Prodotti	Tenore massimo di PCB ⁽¹⁾
Uova, ovoprodotti, carni fresche di pollame e prodotti derivati	200 ng/g di grasso
Latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte	100 ng/g di grasso

⁽¹⁾ Somma dei PCB seguenti (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale originari del Belgio e ottenuti da polli domestici o animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A della decisione 1999/449/CE

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile ⁽¹⁾:

- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement
- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Organismo di certificazione:

I. Identificazione dei prodotti ⁽¹⁾:

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine bovina, suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali, ad eccezione del grasso butirrico,
- uova,
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da polli domestici/animali della specie bovina/suina ⁽¹⁾.

Tipo di imballaggio:

Numero di tagli o colli:

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato:

.....

⁽¹⁾ Depannare la menzione inutile.

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

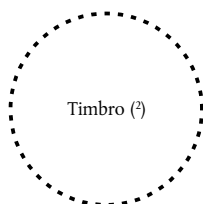
Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE e certifica che i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che ⁽¹⁾:

- i prodotti non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive; oppure che
- i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore relativo ad alcuni PCB stabilito nell'allegato A della decisione 1999/449/CE.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depannare la menzione inutile

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per i polli domestici e le uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/449/CE

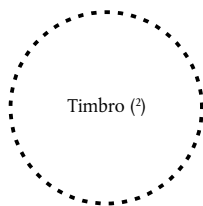
Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE e certifica che gli animali/le uova da cova ⁽¹⁾ scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che gli animali non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive/che le uova da cova non provengono da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive ⁽¹⁾.

Fatto a, il
(luogo) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale del ministère des classes moyennes et de
l'agriculture) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per gli animali delle specie bovina e suina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/449/CE

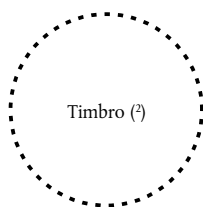
Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE e certifica che gli animali della specie bovina/suina ⁽¹⁾ scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

Fatto a, il
(luogo) (data)



.....
(Firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per i polli domestici, le uova da cova e i prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A, e all'articolo 1, paragrafo 3, spediti dal Belgio prima del 12 giugno 1999

Ministero responsabile ⁽¹⁾:

- Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Organismo di certificazione:.....

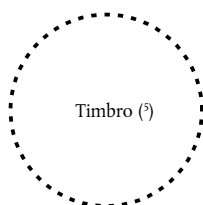
DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:.....

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/449/CE e certifica che ⁽¹⁾:

- i polli domestici/gli animali della specie bovina/suina spediti dal Belgio a ⁽²⁾, il ⁽³⁾ e scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/449/CE e, in particolare, non sono stati allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive,
- le uova da cova spedite dal Belgio a ⁽²⁾, il ⁽³⁾ e scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/449/CE e, in particolare, non sono state ottenute da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive,
- i seguenti prodotti ⁽⁴⁾, spediti dal Belgio a ⁽²⁾ il e scortati dal documento commerciale/certificato sanitario n. ⁽³⁾ non sono stati ottenuti da animali allevati in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) ⁽⁵⁾

.....
(nome e cognome in lettere maiuscola, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Luogo di destinazione.

⁽³⁾ Data di spedizione.

⁽⁴⁾ Descrizione dei prodotti.

⁽⁵⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO F

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti di origine belga di cui alla decisione 1999/449/CE destinati ad essere rispediti in Belgio dagli Stati membri

Paese di destinazione: BELGIO

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile:

Organismo di certificazione:.....

I. Identificazione dei prodotti ⁽¹⁾:

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine bovina, suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali, ad eccezione del grasso butirrico,
- uova
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/43/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da polli domestici/animali della specie bovina/suiva ⁽¹⁾

Tipo di imballaggio:.....

Numero di tagli o colli:.....

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinario dello stabilimento belga riconosciuto o registrato ⁽²⁾:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:

(indirizzo del luogo di destinazione)

a:

(indirizzo del luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Se applicabile.

Numero del sigillo ufficiale:

Nome e indirizzo dello speditore:

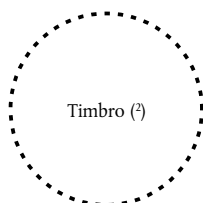
Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente certifica:

- a) che è pervenuta una dichiarazione del destinatario/detentore/venditore ⁽¹⁾ al dettaglio dei prodotti sopra descritti, nella quale si attesta che i prodotti stessi erano stati spediti dal Belgio scortati dal documento commerciale/certificato ⁽¹⁾ n., copia del quale è allegata al presente certificato;
- b) che i prodotti vengono rispediti in Belgio a norma dell'articolo 5 della decisione 1999/449/CE e segnatamente che:
 - i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB,
 - e
 - per tutti gli altri aspetti i prodotti conservano la stessa qualifica sanitaria che avevano al momento dell'arrivo.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 98/82/CE della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 290 del 29 ottobre 1998)

Nell'allegato C:

a pagina 51, il titolo della seconda tabella va letto come segue:

«Residui di antiparassitari — Tè (*Camelia sinensis*)»;

a pagina 52, nella riga «Propargite» e nella colonna «Quantità massima in mg/kg (ppm)»

anziché: «5 ⁽²⁾»

leggi: «5».
